DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 117 — 15 maggio 1884

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2260** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 28 marzo 1880, che approva le condizioni generali dei capitolati tipi per lavori di conto del genio militare;

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrate necessarie alcune varianti ed aggiunte a talune delle condizioni generali dei capitolati ora detti, onde precisarne maggiormente la portata, ed evitare, per quanto possibile, contestazioni colle imprese accollatarie dei lavori di che trattasi;

Vista la deliberazione del Comitato di artiglieria e genio (sezione genio), in data 14 dicembre 1883, n. 845, riguardante il progetto delle modificazioni da introdursi alle condizioni generali dei capitolati tipi pei lavori del genio militare;

Udito il Consiglio di Stato;

Ritenuto che è stato adempiuto alle prescrizioni e raccomandazioni dal medesimo fatte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le qui annesse condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del genio militare, d'ordine Nostro firmate dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, da sostituirsi a quelle già approvate col Regio decreto 28 marzo 1880, e depositate, in originale, presso l'Archivio di Stato, e, per copia conforme, presso la Corte dei conti del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1884.

UMBERTO.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ. FERRERO.

Condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare.

CAPO I.

Stipulazione del contratto.

Art. 1. — *Appalti.*

Le opere e le provviste d'ogni specie verranno appaltate nelle forme indicate negli avvisi d'asta, in conformità della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e del regolamento approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870 per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la Contabilità generale.

Art. 2. — *Ammissione all'asta.*

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni, dovranno presentare:

a) Un certificato di moralità, dato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

b) Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore di due mesi (e da presentarsi alla Direzione del Genio non meno di quattro giorni prima dell'incanto), il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Quando il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suddette condizioni, ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori, mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiara di assumersi tale cômpito.

L'attestato di moralità è però sempre indispensabile, sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però, secondo l'art. 85 del regolamento della Contabilità generale dello Stato, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati, e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Art. 3. — *Deposito d'asta.*

Per guarentigia degli effetti dell'asta, fino a che l'aggiudicazione non sia tradotta in formale contratto, ciascuno dei concorrenti all'asta dovrà depositare, nei modi, forme e luoghi stabiliti dagli avvisi d'asta, la somma che questi indicheranno, e che potrà oscillare, secondo i casi, tra il decimo ed il ventesimo del costo dei lavori in appalto.

Il deposito potrà farsi in denaro, ovvero in rendita al portatore del Debito Pubblico, al valore di Borsa del giorno precedente a quello del deposito.

Art. 4. — *Offerte di ribasso.*

I concorrenti che risultino ammessi all'asta presenteranno le proprie offerte di ribasso nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento della Contabilità generale sopraccitato, secondo il metodo d'incanto stabilito nell'avviso d'asta.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutti i lavori, sia a corpo, sia a misura, non che alle mercedi degli operai ed alle provviste preveduti dal contratto.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso e quelle che contenessero qualche speciale condizione saranno nulle.

Art. 5. — *Cauzione provvisoria.*

Terminati gli incanti si restituiranno i depositi fatti dai concorrenti, salvo quello dell'accollatario, che sarà ritenuto dall'Amministrazione per essere all'atto della stipulazione del contratto convertito in cauzione definitiva da passarsi alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Art. 6. — *Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.*

Allorquando siano compiuti tutti gli esperimenti d'asta, e sia proclamata l'aggiudicazione definitiva, l'accollatario dovrà presentarsi alla Commissione degli incanti, nel termine perentorio di cinque giorni, per la stipulazione del contratto.

Nel caso d'inadempimento a questa prescrizione sarà ritenuto che l'aggiudicatario non sia in grado di stipulare il contratto e l'Amministrazione potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo di lui, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma che lo accollatario decaduto avrà depositata per sicurezza dell'asta, salvo l'esperimento di ogni altra azione, nel caso che il deposito stesso non risultasse sufficiente.

Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione definitiva nel modo e nella misura stabiliti nell'avviso d'asta; tale cauzione non potrà altrimenti essere fatta se non come fu indicato all'art. 3 per il deposito d'asta.

La cauzione da dichiararsi nelle condizioni speciali per ogni appalto deve essere stabilita a seconda della qualità ed importanza dei contratti, a norma dell'art. 64 del regolamento di Contabilità generale dello Stato, e non dovrà essere mai minore del 10 per cento del valore delle opere in appalto.

Il contratto sarà obbligatorio per l'Amministrazione militare soltanto dopo che sia stato definitivamente approvato dal Ministero della Guerra, conforme all'art. 113 del precitato regolamento generale di Contabilità.

Art. 7. — *Domicilio dell'appaltatore.*

Per gli effetti indicati nell'art. 19 del Codice civile, lo appaltatore deve nel contratto eleggere il suo domicilio legale nella città o nel luogo in cui si eseguiscono i lavori, donde non potrà assentarsi senza speciale permesso del capo dell'ufficio locale del Genio e senza lasciare un rappresentante, accetto all'Amministrazione, che legalmente lo rappresenti in ogni caso.

Qualora nel corso dei lavori il rappresentante dell'impresa cessi di essere, per qualsivoglia causa, benvisto alla Amministrazione militare, il Ministero della Guerra avrà facoltà di esigerne il licenziamento, senza doverne addurre ragioni, e molto meno dovere accordare per ciò indennità di sorta a lui od all'appaltatore.

Il domicilio dell'appaltatore e dei suoi legali rappresentanti sarà eletto presso un ufficio pubblico, od una determinata persona o ditta.

Tutte le intimazioni, le prescrizioni di termini ed ogni altra notificazione che l'Amministrazione militare dovrà fare all'impresa per l'esecuzione del contratto d'appalto, potranno essere rivolte alla persona dell'appaltatore, od a quella che lo rappresenti nella condotta dei lavori, o consegnate al domicilio eletto, od anche al sindaco del luogo, o a chi ne fa le veci.

Le citazioni e gli altri atti giudiziali saranno notificati per via di uscieri. Tutte le altre intimazioni potranno eseguirsi col mezzo degli agenti dell'Amministrazione militare.

Art. 8. — *Divieto di subappalti.*

È vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare in tutto od in parte l'opera assunta, senza il concorso e la formale approvazione del Ministero della Guerra.

È pure vietata, giusta l'articolo 9 della legge 20 marzo 1865, allegato *E*, sul contenzioso amministrativo, qualunque cessione di crediti dell'appaltatore verso l'Amministrazione militare, senza il consenso di questa.

Art. 9. — *Documenti da potersi dare all'appaltatore.*

Dopo l'approvazione del contratto, la Direzione del genio consegnerà all'appaltatore, quando ne faccia richiesta, una copia del contratto e dei documenti ad esso allegati, cioè dei capitolati e dei disegni, piani e profili delle opere da eseguirsi a corpo, e che facciano parte integrale del contratto. Negli altri casi, e specialmente quando l'appalto si riferisca ad opere militari di difesa, i disegni potranno comunicarsi all'appaltatore, solo quando la Direzione lo crederà opportuno.

Art. 10. — *Spese a carico dell'appaltatore.*

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di stampa, bollo e registro concernenti l'asta, e le spese per la copia del contratto, e dei documenti e disegni che gli si consegnassero secondo l'articolo precedente.

La liquidazione di queste spese sarà fatta giusta le tariffe vigenti e sarà approvata dal capo della Direzione, presso cui fu stipulato il contratto.

Qualunque sia il numero dei soci nell'impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto di aggiudicazione, quanto nel contratto definitivo, e durante l'esecuzione dei lavori, riconosce un solo appaltatore per tutti gli atti e le operazioni che riguardano il contratto stesso.

CAPO II.

Esecuzione dei lavori.

Art. 11. — *Notificazione per l'incominciamento dei lavori. Tempo utile per il loro compimento.*

Approvato secondo la legge un contratto, o quando per motivi d'urgenza il Ministero abbia autorizzato l'incominciamento dei lavori appena stipulato esso contratto, od anche subito dopo l'aggiudicazione, il direttore territoriale del Genio, o l'ufficiale da lui delegato, notifica per iscritto all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori e per incominciarli, conforme al regolamento approvato con R. decreto dell'8 luglio 1883, n. 1521 (Serie 3ª), per la esecuzione dei lavori di competenza del Genio militare. L'impresa non potrà richiedere acconti se prima non sia stata partecipata l'approvazione del contratto.

Nel consegnare i lavori si stende un atto in doppio originale, in cui, citati il contratto, la sua approvazione e gli ordini di eseguimento, s'indicheranno:

1. Le operazioni preliminari già eseguite sul terreno, come i tracciamenti, gli accertamenti di misure, i collocamenti di sagome, di capisaldi, ecc.;
2. Le aree, le cave ed i locali che per avventura fossero concessi all'appaltatore per l'eseguimento dei lavori;
3. Il giorno assegnato per cominciare i lavori, dal quale, secondo il contratto, dovrà decorrere il tempo utile per il loro compimento;
4. Il giorno in cui i lavori dovranno essere terminati.

L'atto è quindi firmato dal rappresentante del Genio che ha fatto la consegna, dall'appaltatore e dal direttore dei lavori (se non ha dato egli la consegna), ed infine dal direttore territoriale del Genio.

Per i lavori da eseguirsi, giusta i capitolati, a quantità indeterminate, non occorre atto di consegna; basterà partecipare all'impresa l'approvazione del contratto, salvo i casi nei quali per l'importanza e natura di qualche lavoro fosse stabilito dal contratto stesso il tempo in cui il lavoro deve compiersi, dovendosi allora procedere com'è detto più sopra.

Eccedendo il limite di tempo stabilito dal contratto pel compimento dei lavori, l'appaltatore dovrà sottostare alla penale pecuniaria fissata nelle condizioni speciali d'ogni impresa. Il pagamento di detta penale si farà mediante ritenzione sul costo dei lavori.

Tutte le sospensioni o le riprese di lavori devono risultare da appositi atti in doppio originale, in cui sarà dichiarato il motivo della sospensione o della ripresa. La durata delle sospensioni dei lavori causate da rigore della stagione, o imputabili all'Amministrazione militare, non deve essere computata nel tempo utile per il compimento delle opere, salvo che sia altrimenti stabilito dal contratto. Nel compilare l'atto della ripresa dei lavori, vi si dovrà indicare il nuovo termine del tempo utile per il loro compimento.

Compiuti i lavori, il direttore di essi compila, in contrad-

dittorio dell'appaltatore ed in duplice esemplare, apposito atto affinchè consti il giorno di tale compimento.

L'Amministrazione militare si riserba piena facoltà di valersi delle opere eseguite, non appena lo giudicherà opportuno, secondo le norme dell'articolo 72 del citato regolamento dei lavori di competenza del Genio militare.

Art. 12. — *Obbligo dell'appaltatore di eseguire gli ordini che riceve.*

Nell'esecuzione del contratto, l'appaltatore è obbligato di osservare esattamente gli ordini del direttore dei lavori nei limiti del contratto stesso, qualunque sia il modo, secondo il quale l'Amministrazione decidesse doversi effettuare i pagamenti dei lavori e delle provviste fatte.

Quando l'appaltatore riceve dal direttore dei lavori un ordine che, a suo credere, eccede gli obblighi stipulati, egli deve presentare, prima di eseguirlo, e non più tardi di 48 ore, dalla data dell'ordine, la sua protesta ragionata per iscritto. Se non ostante questa protesta, la Direzione rinnovi l'ordine già dato, l'appaltatore dovrà ottemperarvi, rimanendo bensì in diritto di far valere le ragioni che credesse avere, nel modo stabilito dall'articolo 37 delle presenti condizioni.

Ma se egli non presenta osservazioni o riserve entro i cinque giorni successivi a quello in cui gli fu rinnovato il detto ordine, decadrà da tale dritto; cioè s'intende che abbia rinunziato ad elevare qualsiasi pretensione, ancorchè gli ordini di cui trattasi costituiscano una variazione al contratto stipulato; rimanendo però sempre l'impresa responsabile (per quanto la riguarda) dei lavori e delle provviste fatte in virtù dei ripetuti ordini.

Art. 13. — *Disciplina del personale dipendente dall'appaltatore.*

L'appaltatore sarà obbligato di osservare e fare osservare dai suoi agenti ed operai le disposizioni del direttore dei lavori, i regolamenti e le prescrizioni che il medesimo promuovesse dalle competenti autorità in caso di riunione di numerose squadre di operai.

Art. 14. — *Facoltà di licenziare gli agenti ed operai dell'appaltatore.*

Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento od il licenziamento degli agenti ed operai dell'appaltatore, senza obbligo di addurre ragioni, o di dare perciò indennità ad alcuno.

In ogni caso l'appaltatore sarà responsabile dei danni cagionati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai e da mala fede o da frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 15. — *Costruzione di officine, tettoie e simili nel sito dei lavori.*

Le officine, i magazzini, le tettoie e le baracche per ricovero degli operai o dei materiali, le fosse da calce e simili, saranno sempre fatte a spese dell'appaltatore, il quale però non potrà costruirle sul sito dei lavori, se non col permesso in iscritto dalla Direzione dei lavori, e sotto l'osservanza delle condizioni che la medesima imporrà.

Art. 16. — *Oneri diversi dell'appaltatore.*

Salvo le eccezioni che fossero espresse nelle condizioni particolari saranno a carico dell'appaltatore:

a) Le spese di dogana, pedaggi, gabelle, tasse municipali, diritti di transito o di sosta, dazi e simili, vigenti all'atto della stipulazione del contratto od aggiunte di poi; mentre le variazioni che venissero arrecate alle corrispondenti tariffe in tutta la durata del contratto saranno a danno o a vantaggio della impresa;

b) Le spese per mano d'opera, somministrazione di utensili, strumenti, ecc., occorrenti per il tracciamento, per le verificazioni, esplorazioni e misurazione di tutti i lavori, non esclusi quelli fatti ad economia, sia durante la loro esecuzione, sia all'atto della collaudazione tanto tecnica e provvisoria, quanto definitiva (articoli 72 e 76 del regolamento succitato);

c) Le spese per occupazioni temporanee di suolo, pei depositi od estrazioni di materiali;

d) Le indennità che fossero dovute ai terzi per incuria dell'impresa e le riparazioni ai guasti che per sua negligenza fossero stati arrecati nelle adiacenze dei lavori;

e) Le spese per formare gli steccati e provvedere alla illuminazione durante la notte nelle vicinanze del lavoro, ove occorra, coll'obbligo altresì di uniformarsi ai regolamenti di sicurezza pubblica, di polizia urbana e di edilità, e di procurarsi a proprie spese i permessi che occorressero;

f) Le spese per rimuovere al termine del contratto tutti gli attrezzi occorsi per la costruzione, turare i buchi dei ponti provvisori, colmare i fossatelli e le fosse della calcina, sgombrare le macerie ed i calcinacci dal sito del lavoro, dovendo l'impresario fare *sito netto* dovunque. Egli non potrà però senza autorizzazione del direttore dei lavori distruggere o rimuovere i capi saldi, o fare sparire le tracce delle operazioni che avranno servito a determinare gli allineamenti, i profili, e generalmente la posizione, la forma e le dimensioni delle opere.

Art. 17. — *Obblighi dell'appaltatore in caso di disgrazie.*

L'appaltatore è esclusivamente e direttamente mallevadore dei sinistri che nella esecuzione dei lavori seguissero a pregiudizio di qualsiasi persona, addetta o no ai medesimi, intendendo l'Amministrazione militare di rimanere estranea a tutto quello cui i detti sinistri potessero dar luogo.

Si potrà nelle condizioni speciali delle imprese stabilire che sulla somma di ogni acconto da pagarsi loro, dedotto il decimo od il vigesimo di guarentigia, sia fatta la ritenzione dell'uno per cento, per assicurare, sotto la vigilanza dell'Amministrazione, soccorsi agli operai che si fossero feriti o fossero stati colpiti da malattie in causa accertata dei lavori, alle loro vedove e ai loro figli, e per provvedere alle spese per le assistenze mediche. Compiuti i lavori, ciò che rimanesse delle ritenzioni fatte, sarà restituito col mandato di saldo all'appaltatore.

Art. 18. — *Materiali provvisti, qualità, accettazione, impiego e rifiuto di essi.*

Ai prezzi indicati nel contratto l'appaltatore ha l'obbligo di somministrare e trasportare sul sito del lavoro, od in altro sito della piazza, i materiali e gli oggetti vari che potranno essergli ordinati e di accatastarli o disporli nel modo più conveniente per la loro misurazione e conservazione.

I materiali e gli oggetti che l'appaltatore provvederà dovranno avere il peso e le dimensioni prescrittegli, dovranno soddisfare a tutte le condizioni del contratto, saranno della migliore qualità usata comunemente nella piazza o nel luogo donde debbono prendersi, qualora questo sia prestabilito.

I materiali che non soddisfano alle prescrizioni suddette saranno rifiutati, ed il direttore dei lavori potrà rifiutare in qualunque tempo anche quelli che fossero deperiti dopo la loro accettazione ed introduzione sui cantieri, quale che sia la causa del deperimento.

I materiali rifiutati dovranno essere asportati dal cantiere nel termine di tempo che volta per volta sarà stabilito dal direttore dei lavori all'atto stesso del rifiuto.

Nel caso che il direttore dei lavori tollerasse una eccedenza nelle dimensioni o nel peso dei materiali provvisti, l'appaltatore non avrà diritto ad aumento di prezzo, dovendo in tal caso i materiali stessi essere conteggiati come se fossero a tenore di contratto.

Per lo contrario qualora si accettassero oggetti o materiali di peso o di dimensioni inferiori ai limiti di tolleranza stabiliti dal contratto (art. 22) essi saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso o delle minori dimensioni i corrispondenti prezzi della tariffa.

Art. 19. — *Penalità in caso di ritardo nella rimozione dei materiali rifiutati.*

Quando la rimozione dei materiali, o degli oggetti rifiutati, venisse ritardata oltre il tempo stabilito dalla Direzione dei lavori, l'appaltatore sarà soggetto alla multa di lire dieci per ogni giorno di ritardo, da ritenersi sui mandati di pagamento senza obbligo di costituzione in mora, nè di preventivo avviso o giudiziale intimazione, e ciò oltre al risarcimento per parte dell'appaltatore stesso dei danni che ne derivassero all'Amministrazione militare.

Art. 20. — *Obblighi dell'appaltatore circa i materiali di demolizione.*

L'appaltatore non potrà appropriarsi di alcun materiale proveniente da scavi, demolizioni, disfacimenti o simili, se non vi sia autorizzato da espressa condizione del contratto d'appalto, nel qual caso dovrà però sempre attenderne l'ordine dal direttore dei lavori. In caso di contravvenzione, l'appaltatore è obbligato a pagare il valore del materiale indebitamente preso ed a risarcire lo Stato di ogni danno che potesse venirgli da tale contravvenzione.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, a seconda della loro natura e degli ordini che verranno dati, dovranno essere a spese dell'appaltatore scalcinati, puliti, trasportati e regolarmente depositati nel modo e nei siti che il direttore dei lavori indicherà in qualunque luogo della piazza impiegato per uso militare, nel limite della distanza stabilita nelle condizioni speciali d'ogni impresa. I materiali però non atti a nuovo impiego saranno, anche a spese dell'appaltatore, trasportati ai pubblici scarichi, o dove piacesse al direttore dei lavori, purchè a distanza non maggiore del più vicino di questi: salvo che non sia altrimenti prescritto nelle condizioni particolari.

Art. 21. — *Rimozione e ricovero di oggetti.*

Nel demolire edifici o parti di essi, l'appaltatore farà a proprie spese rimuovere e ricoverare in luoghi da destinarsi dal direttore dei lavori (nel limite della distanza fissata nelle condizioni speciali) tutti gli affissi dell'edificio, e gli oggetti che vi fossero infissi e che potessero essere danneggiati; facendoli accatastare regolarmente. S'intende che questi oggetti rimangono di proprietà dell'Amministrazione militare.

Art. 22. — *Materiali usati che si cedono all'appaltatore.*

L'appaltatore pagherà ai prezzi della tariffa senza il ribasso d'appalto, gli oggetti e i materiali provenienti da scavi, demolizioni, rimozioni ecc.; i quali l'Amministrazione militare gli cedesse.

Il conteggio di tali oggetti si farà sottraendo il loro costo dal montare del conto finale a favore dell'appaltatore, sempre quando non venga prescritto al medesimo di versare il detto costo direttamente nella cassa della Direzione del Genio, od in altra cassa pubblica, nei quali casi prima della chiusura del conto finale dovrà l'appaltatore comprovare l'eseguito versamento.

Art. 23. — *Lavori a misura.*

Tutti i lavori che verranno ordinati all'appaltatore sono a totale rischio e pericolo di lui e dovranno essere condotti ed eseguiti secondo le migliori regole dell'arte, e come è stabilito nelle condizioni particolari o come verrà prescritto dal direttore dei lavori stessi.

I materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori saranno soggetti alle stesse prescrizioni di quelli dei quali si commette all'impresa la provvista (art. 18).

Nell'esecuzione di un lavoro complesso dovranno essere osservate le prescrizioni circa i lavori parziali che concorrono a formarlo.

Col prezzo assegnato nella tariffa per ciascun lavoro si intendono compensate tutte le spese di mano d'opera e provviste necessarie, nel più ampio senso della parola, alla completa sua esecuzione. Sono eccettuate le provviste e le lavorazioni che nelle condizioni particolari si trovino espressamente escluse perchè debbano farsi dall'Amministrazione militare o pagarsi a parte.

Nel prezzo assegnato per ciascun lavoro sono pure compresi i seguenti oneri per l'appaltatore:

a) Di provvedere e mantenere in buono stato di servizio tutto quanto è necessario per l'eseguimento dei lavori, gli utensili, gli strumenti e le macchine che occorrono agli operai delle varie maestranze che l'impresa adopera per suo conto sui lavori;

b) Di provvedere, far costruire e mantenere in buono stato i ponti provvisionali, i puntelli, gli sbadacchi, le centine e le armature di sostegno;

c) Di togliere da sito e trasportare nei magazzini del genio gli affissi degli edifici, ed anche gli oggetti infissi, come inferriate, beccatelli, ringhiere, cancelli, arredi da caserma, da scuderia e simili, che debbono essere surrogati.

Art. 24. — *Lavori con materiali dell'Amministrazione militare.*

Nell'eseguire lavori con materiali nuovi od usati di proprietà dell'Amministrazione militare, l'appaltatore si atterrà alle stesse prescrizioni, soggiacerà agli stessi oneri ed avrà le stesse avvertenze che pei lavori con materiali da lui provveduti. Dippiù egli dovrà a sue spese:

a) Far eseguire il trasporto dei detti materiali dal luogo ove sono depositati per una distanza che non ecceda il limite fissato nelle condizioni speciali per ogni impresa, ed a riportare nello stesso limite di distanza quelli che fossero sopravvanzati dall'eseguimento del lavoro;

b) Provvedere, secondo che sarà giudicato dal direttore dei lavori, alle riparazioni ed alla rinnovazione di quelli fra tali materiali che nel trasporto, nella lavoratura o ponitura in opera venissero guasti o danneggiati per negligenza od inabilità dell'impresa.

Art. 25. — *Lavori ad economia.*

L'appaltatore dovrà provvedere gli operai, i veicoli ed i materiali che gli verranno richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nelle opere che potrà occorrere di fare col metodo ad economia.

Coi prezzi delle giornate assegnati nelle tariffe, l'appaltatore dovrà provvedere e mantenere in buono stato di servizio gli utensili, gli strumenti, le scale, i veicoli a mano, i palchi di servizio e gli attrezzi che potranno occorrere agli operai da impiegarsi ad economia dal Genio secondo i vari generi di lavoro, e l'Amministrazione militare avrà inoltre diritto di valersi dei ponti provvisionali esistenti, salvo le eccezioni che fossero indicate nelle condizioni speciali di ciascuna impresa.

Art. 26. — *Tolleranza nelle dimensioni e nel peso degli oggetti provveduti dall'appaltatore e nei lavori da lui eseguiti.*

Quando è stabilito che le dimensioni od il peso di un oggetto o di un lavoro possono oscillare fra due limiti, spetta al direttore dei lavori determinare quali debbano essere, entro i detti limiti, il peso o le dimensioni, dell'oggetto o del lavoro.

Le dimensioni ed i pesi o stabiliti in modo assoluto, o accompagnati da un « circa » negli articoli della tariffa o nelle corrispondenti condizioni, ovvero fissati dall'ufficio del Genio, come qui sopra è detto, e concernenti oggetti o lavori che si trovano nel comune commercio, saranno obbligatori per l'appaltatore colle seguenti tolleranze:

Dimensioni.

Metalli e lavori relativi	1/10 della dimensione, per dimensioni non maggiori di metri					0,01
	millimetri	1	»	»	»	0,02
	»	2	»	»	»	0,05
	»	3	»	»	»	0,10
	»	4	»	»	»	0,25
	»	5	»	»	»	0,50
	»	7	»	oltre	»	0,50
Altri materiali e lavori relativi	1/10 della dimensione, per dimensioni non maggiori di metri					0,03
	millimetri	4	»	»	»	0,05
	»	6	»	»	»	0,15
	»	8	»	»	»	0,30
	»	10	»	»	»	0,50
	»	15	»	»	»	1,00
	»	20	»	»	»	6,00
	»	30	»	»	»	10,00
	»	40	»	oltre	»	10,00

Pesi.

Materiali e lavori qualsiansi	1/10 del peso, per i pesi minori di chilogrammi 0 100
	1/50 del peso per quelli uguali o superiori a chilog. 0 100 ed inferiori a chilog. 1 000
	1/100 del peso per quelli da chilogrammi 1 000 in su.

Non sarà accordata alcuna tolleranza all'appaltatore circa le provviste per le quali si sia dato un campione o per lavori i quali siano stati delineati sul terreno, o datone un disegno all'appaltatore.

Qualora l'impresa provvedesse oggetti o materiali di dimensioni o di peso minori di quelli ordinatile, e rispondenti ad articoli della tariffa che abbiano maggior prezzo, i detti oggetti o materiali potranno essere rifiutati (articolo 18), o accettati, se il direttore dei lavori lo crederà, ma al prezzo corrispondente agli oggetti ordinati.

Art. 27. — *Difetto di costruzioni.*

L'appaltatore è obbligato a demolire e ricostruire debitamente, a proprie spese, le opere eseguite in modo non conforme alle regole dell'arte, alle prescrizioni del contratto, agli ordini ed alle istruzioni date a voce od in iscritto dalla direzione dei lavori a lui medesimo od ai suoi rappresentanti. E qualora tali opere fossero già state messe in conto, saranno cancellate, e considerate come non eseguite, quindi non dovranno essere pagate, nè in alcun modo compensate.

Art. 28. — *Divieto all'appaltatore di eccedere o variare qualsivoglia condizione del contratto.*

Non può l'appaltatore per alcun motivo eccedere nei lavori la somma del contratto o variare la qualità e la misura dei materiali, ne discostarsi minimamente nell'esecuzione delle opere, dalle prescrizioni del capitolato, senza averne ricevuto ordine per iscritto dall'ufficio del Genio.

Art. 29. — *Varianti alla somma del contratto.*

Nell'eseguire un lavoro già appaltato l'Amministrazione militare ha facoltà di spendere, alle stesse condizioni del contratto, 1|5 in più od in meno della somma del contratto stesso, senza che perciò spetti indennità alcuna all'appaltatore. In ciascuno di questi due casi rimarrà invariato il metodo di valutazione dei lavori. In altri termini l'Amministrazione militare avrà diritto di spendere, occorrendo, una somma pari ai 6|5 di quella del contratto, mentre lo appaltatore ha soltanto il diritto che siano spesi i 4|5 della stessa somma, ancorchè rimangano altri lavori da eseguire per compiere l'opera appaltata.

Qualora l'aumento dei lavori eccedesse il quinto della somma del contratto, l'appaltatore che ne abbia intrapresa la esecuzione, senza opposizione e reclamo in iscritto (da farsi nel termine di 48 ore (art. 12), per valersi della facoltà accordata dall'art. 344 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici), non potrà reclamare alcuna indennità per le maggiori opere o provviste, le quali gli saranno pagate secondo i prezzi del contratto d'appalto, considerandosi come assunte da lui alle stesse condizioni di questo contratto.

Art. 30. — *Valutazione dei lavori.*

Tutte le opere e le provviste saranno valutate secondo le indicazioni espresse nei corrispondenti articoli del contratto e secondo i sistemi di misura indicati al capo quinto di queste condizioni generali.

I lavori, le opere, le mercedi, i noli, i materiali e gli oggetti non indicati nel contratto, saranno valutati come è detto nell'art. 21 del regolamento per la esecuzione dei lavori di competenza del Genio militare.

L'appaltatore però non potrà mai eseguire lavori o fare provviste non prevedute dal contratto, se non ne abbia ricevuto l'ordine in iscritto dal direttore dei lavori, rimanendo a suo carico la demolizione del lavoro ed il ritiro delle provviste nel caso che egli avesse trasgredito a quest'obbligo.

CAPO III.

Pagamenti all'appaltatore.

Art. 31. — *Acconti.*

A mano a mano che sarà accertata, nelle forme volute dai regolamenti, la qualità e la quantità delle provviste effettuate e dei lavori eseguiti, saranno fatti all'appaltatore dei pagamenti in conto, e sarà ritenuto 1|10 del costo dei lavori stessi.

Gli acconti da pagarsi agli appaltatori, secondo le condizioni stabilite dai loro contratti, non dovranno eccedere i 9|10 del costo reale degli eseguiti lavori e provviste quali appariranno dai documenti della contabilità, quando trattisi di contratti non superiori alle 50 mila lire, ed i 19|20 per i contratti di maggior somma.

Le dette provviste resteranno però sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore.

Questi non avrà diritto che gli vengano dati acconti se i nove decimi del costo del lavoro eseguito, dedotti i ribassi d'asta e dedotta anche, occorrendo, la ritenzione eventuale indicata agli articoli 17 e 22, non eccede la somma che verrà determinata nelle condizioni speciali d'ogni impresa, ad eccezione dell'ultimo che potrà essere minore.

Le somme ritenute negli acconti varranno a dare maggiore guarentigia dell'adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore, al quale saranno poi pagate coll'ultima rata.

L'Amministrazione militare ha su queste somme gli stessi diritti che sulla cauzione.

Art. 32. — *Conto finale.*

Fattasi la minuta del conto finale, sarà l'appaltatore invitato presso l'ufficio del Genio ad assicurarsi dell'esattezza del conto stesso. Qualora l'appaltatore non abbia nulla da osservare, apporrà alla minuta del conto la sua firma, la quale equivarrà alla dichiarazione che, col pagamento dovutogli, giusta il conto medesimo, egli vien soddisfatto di ogni suo credito concernente l'appalto, e non potrà in seguito presentare alcun reclamo, salvo che per domandare la correzione di queggli errori materiali che fossero dappoi riconosciuti nel conto stesso.

Qualora l'appaltatore si fosse rifiutato di sottoscrivere la minuta del conto finale senza riserva, il direttore territoriale del Genio lo inviterà a dichiarare per iscritto, entro dieci giorni, i motivi di tale rifiuto. L'appaltatore dovrà formulare e presentare, entro questo tempo, la sua dichiarazione in termini chiari e precisi e per determinati oggetti e somme. Il direttore territoriale esamina tale dichiarazione, e quando riconosca fondati i motivi addotti dalla Impresa nei limiti del contratto, ordina le opportune correzioni del conto finale, prima di trasmetterlo all'ufficio di revisione.

Quando invece l'impresario non presenti la detta dichiarazione nel limite del tempo prescritto, o quando si riconoscano infondate le pretensioni in essa contenute, il direttore trasmetterà tuttavia il conto finale all'ufficio di re-

visione, insieme con la dichiarazione dell'impresario, se questa sia stata presentata, e vi aggiungerà le proprie osservazioni.

Art. 33. — *Pagamento a saldo e svincolo della cauzione.*

Dopo la collaudazione definitiva delle opere e delle provviste appaltate, che sarà fatta entro il termine di mesi sei a decorrere dal giorno in cui l'appaltatore avrà firmata la minuta del conto finale e dopo che si sia provveduto per il pagamento del saldo dei lavori, il direttore territoriale del genio promuove dal Ministero il decreto per lo svincolo della cauzione posta dall'appaltatore a guarentigia del suo contratto.

Per i contratti di lavori biennali o triennali si restituirà all'appaltatore, dopo ciascuna collaudazione annuale definitiva dei lavori, una quota della sua cauzione totale proporzionale al costo dei lavori eseguiti.

CAPO IV.

Disposizioni diverse.

Art. 34. — *Invariabilità dei prezzi del contratto.*

Nè l'Amministrazione militare, nè l'appaltatore avranno diritto a revisione dei prezzi fissati nel contratto e nei suoi allegati per qualsiasi ragione fondata od infondata; ancorchè fossero corsi errori, anche materiali, nei prezzi stessi, o fossero accadute variazioni nel comune commercio, durante l'impresa, tanto nei prezzi degli articoli di lavoro quanto negli elementi che concorsero a determinarli.

Art. 35. — *Penalità contro l'appaltatore negligente.*

Qualora l'appaltatore non adempia alle condizioni del contratto, oppure si renda colpevole di frode, di negligenza o di contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Direzione del genio, dopo un'intimazione fatta secondo l'art. 7, la quale non abbia sortito alcun effetto, avrà diritto secondo che crederà opportuno:

1. A sospendere le proposte pel pagamento degli acconti finchè lo appaltatore non adempia regolarmente ai suoi doveri;

2. Ad ordinare l'esecuzione dei lavori per conto ed a spese dell'appaltatore, senza obbligo di anticipato avviso, di costituzione in mora e giudiziale intimazione, valendosi subito dell'intera cauzione nel fare fronte alle spese occorrenti, o per risarcirsi di queste e dei danni derivati dallo inadempimento degli obblighi stipulati dall'appaltatore;

3. A rescindere il contratto pagando all'appaltatore i lavori eseguiti regolarmente.

In ogni caso l'Amministrazione militare si varrà contro l'appaltatore dell'azione legale, qualora la cauzione non risultasse sufficiente a risarcirla dei danni derivanti dal non avere l'appaltatore eseguito il contratto od alla inesatta esecuzione del medesimo; il che abbia obbligato l'Amministrazione militare a procedere d'ufficio al compimento dei lavori, sia col metodo ad economia, sia mercè altro contratto che essa si riserba la facoltà di stipulare, esperimentando i pubblici incanti, o ricorrendo a licitazioni o a trattative private.

In caso di contestazioni il direttore territoriale del genio potrà fare sospendere i lavori sui quali cade la controversia.

Art. 36. — *Scioglimento dei contratti.*

L'Amministrazione militare intende valersi della facoltà che le accorda l'art. 345 delle leggi sui lavori pubblici, per sciogliere in qualunque tempo un contratto, pagando allo appaltatore:

1. I lavori eseguiti ed accettati, e i materiali utili esistenti sui cantieri, i quali fossero già stati regolarmente ricevuti dalla Direzione del Genio prima della partecipazione dello scioglimento del contratto;

2. Il decimo della differenza fra i quattro quinti della somma del contratto (toltone il ribasso di appalto), e la somma risultante da quanto è detto nel precedente numero 1.

In caso di morte o di fallimento dell'appaltatore, il contratto è sciolto di pieno diritto.

Verificatasi la rescissione del contratto nel modo indicato in questo articolo, l'appaltatore dovrà sgombrare i magazzini ed i cantieri, per porli a disposizione della Amministrazione militare, nel modo che è indicato all'articolo 16, comma *f*).

Art. 37. — *Controversie coll'appaltatore.*

Compiuti i provvedimenti amministrativi in conformità dell'art. 22 del regolamento pei lavori del Genio militare, approvato con Reale decreto 8 luglio 1883, num. 1521 (Serie 3ª), se l'appaltatore non accetti neanche le decisioni del comandante territoriale, la controversia sarà decisa per via di arbitramento, giusta l'art. 349 della legge sui lavori pubblici, giusta il Codice di procedura civile, al capo II del titolo preliminare, ove si regola la materia del compromesso, e secondo le modalità contenute nel presente articolo.

Questo arbitramento sarà affidato ad uno o tre arbitri, scelti, di comune accordo dalle parti, fra gli ufficiali generali o superiori del Genio militare in servizio effettivo, od anche in posizione ausiliaria. Mancando tale accordo, la scelta dei detti arbitri e la designazione del loro numero rimane fin d'ora affidata al capo di stato maggiore dell'esercito, o a chi ne fa le veci.

L'arbitramento ha luogo per qualunque questione, sia tecnica, sia amministrativa o mista, che sorga nell'appalto o nella sua esecuzione.

Nella istanza dovranno essere chiaramente determinate le controversie proposte all'arbitramento, sia che il reclamo venga da parte dell'impresa, sia che venga da parte della Amministrazione militare, o da entrambe.

Non appena formulate le questioni, le parti converranno sul numero e sulla scelta degli arbitri, e dove le parti non si accordino, sarà dalla parte più diligente fatta la debita istanza al predetto capo di stato maggiore dell'esercito.

Non potranno essere arbitri quelli ufficiali generali o superiori del Genio che avessero partecipato in qualsiasi modo alla direzione, alla vigilanza ed al collaudo dei lavori, delle opere, o delle forniture, intorno a cui cadono le questioni.

Se dopo avvenuta la nomina dell'arbitro o degli arbitri, il medesimo o taluno di essi, per legittimo impedimento o per ragioni di servizio, sulle quali è sola competente a decidere l'Amministrazione militare, non potesse adempiere al mandato ricevuto, si provvederà alla sua surrogazione nei modi e nei limiti avanti indicati.

L'arbitro o gli arbitri, come sopra nominati, restano autorizzati ad agire ed a pronunciarsi in ogni controversia, come amichevoli compositori nel senso e per gli effetti degli articoli 20 e 28 del Codice di procedura civile, al qual fine le parti, mentre conferiscono loro singolarmente e collegialmente le più ampie facoltà ed autorizzazioni, dichiarano che intendono di accettare e fin da ora accettano le loro decisioni, quale pronuncia d'arbitri ed arbitratori liberamente consentiti, non soggetta a gravame di appello e di ricorso in cassazione.

L'arbitramento avrà luogo sempre che vi sia reclamo od istanza da parte dell'appaltatore o dell'Amministrazione, oppure da ambe le parti assieme: e quando sia invocata la nomina dell'arbitro o degli arbitri, questa sarà fatta subito dopo pervenuta la debita istanza al capo di stato maggiore dell'esercito.

La sentenza arbitramentale dovrà essere pronunciata nel termine di giorni novanta dalla data dell'atto della nomina suddetta.

Durante l'arbitramento non saranno sospesi i provvedimenti che l'Amministrazione militare intendesse adottare, nè le altre misure reputate necessarie nell'interesse governativo, se mai la detta Amministrazione volesse proseguire d'ufficio i lavori. E d'altra parte, ove nella decisione degli arbitri fosse dichiarato che non vi fu inadempimento di patti od altra colpa da parte dell'appaltatore, l'arbitro o gli arbitri pronunzieranno eziandio sulle indennità che gli si dovrebbero.

Nel caso che la decisione degli arbitri risulti totalmente contraria alle domande dell'appaltatore, saranno a carico del medesimo, mediante ritenzione sui mandati di pagamento, tutte le spese che l'Amministrazione militare avesse dovuto fare per indennità di trasferimento, di soggiorno, ecc., ecc., ai detti arbitri.

Art. 38. — *Osservanza delle leggi e dei regolamenti.*

Oltre agli obblighi ed ai vincoli che, giusta il presente capitolato, l'aggiudicatario dei lavori e delle provviste si assume, rimarranno sempre integri a favore dell'Amministrazione militare i diritti che le accorda il Codice civile, circa la guarentigia per la solidità delle opere e gli altri diritti che le occorresse di esercitare conforme ad altre leggi e regolamenti sulle opere pubbliche, ed a quelle sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e Contabilità generale. L'appaltatore dovrà infine assoggettarsi interamente al succitato regolamento per l'esecuzione dei lavori del Genio militare, come se gli articoli del regolamento stesso fossero qui testualmente trascritti.

CAPO V.

Computo delle giornate, noli, materiali e misura dei lavori.

Art. 39. — *Metodi di misura.*

Tutti i lavori e provviste di materiali si misureranno con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei seguenti articoli di questo capo V.

Art. 40. — *Generalità sulle misure.*

Nel computo delle giornate, dei noli, dei materiali, e nella misura dei lavori, si terrà conto, nei fattori e nei prodotti, delle sole due prime cifre decimali, avvertendo però:

1. Che nella misura di oggetti o lavori ai quali sia assegnato dalla tariffa un prezzo eguale o superiore a lire 100, si dovrà tener conto delle sole due prime cifre decimali nei fattori e delle prime tre nel prodotto;

2. Che nella misura di oggetti e lavori ai quali la tariffa assegni un prezzo inferiore a lire 100 e maggiore di lire 0 10, si terrà conto di due cifre decimali, tanto nei fattori quanto nei prodotti;

3. Che nella misura di oggetti o lavori ai quali sia dalla tariffa assegnato un prezzo uguale a lire 0 10, o minore, si terrà conto di una sola cifra decimale nei fattori e si trascureranno affatto le frazioni nei prodotti;

4. Che qualunque sia la cifra di cui si debba tener conto, si dovrà aumentarla di una unità, se la cifra seguente è uguale o superiore a 5, si dovrà lasciarla tal quale, se la cifra seguente è inferiore a 5.

Si dovrà inoltre avvertire:

1. Che nel valutare il peso dei materiali somministrati in sacchi, barili, ecc. ecc., si deve diffalcare quello del recipiente. Il recipiente stesso si restituirà all'appaltatore;

2. Che l'appaltatore è obbligato a fornire già accampionate tutte le misure lineari o di capacità, ed i pesi per la valutazione delle opere. Tali oggetti dovranno essere verificati dal direttore dei lavori, o da chi ne fa le veci;

3. Che per la designazione abbreviata delle misure e dei pesi del sistema metrico decimale si dovrà far uso dei segni seguenti:

A Misure di lunghezza		B Misure di superficie		C Misure di volume		Misure di capacità		Pesi	
Chilometro	*km*	Chilometro quadrato	*km²*	Metro cubo	*m³*	Ettolitro	*el*	Tonnellata	*T*
Metro	*m*	Ettare	*ha*	Stero	*s*	Decalitro	*dal*	Quintale metrico	*Q*
Decimetro	*dm*	Ara	*a*	Decimetro cubo	*dm³*	Litro	*l*	Kilogramma	*kg*
Centimetro	*cm*	Metro quadrato	*m²*	Centimetro cubo	*cm³*	Decilitro	*dl*	Gramma	*g*
Millimetro	*mm*	Decimetro quadrato	*dm²*	Millimetro cubo	*mm³*	Centilitro	*cl*	Decigramma	*dg*
		Centimetro quadrato	*cm²*					Centigramma	*cg*
		Millimetro quadrato	*mm²*					Milligramma	*mg*

Art. 41. — *Giornate di operai e quadrupedi e giornate di veicoli e galleggianti coi loro conducenti.*

Le giornate di lavoro degli operai saranno di dieci ore effettive, non compreso il tempo dei riposi.

Sarà egualmente valutato come giornata:

a) Il lavoro durante sette ore nell'acqua, nelle fogne, nel fondo dei pozzi, nei bottini e nei forni;

b) Il lavoro durante otto ore di notte, ed anche quello di giorno in gallerie o sotterranei privi di luce;

c) Il lavoro durante cinque ore di notte nell'acqua, nelle fogne, nel fondo dei pozzi, nei bottini e nei forni.

Si considera come lavoro fatto nell'acqua quello in cui gli uomini lavorano realmente entro l'acqua, e questa abbia la profondità maggiore di 20 centimetri.

Le giornate di lavoro per i quadrupedi, per i veicoli e per i galleggianti, quando vi siano pur compresi per i due ultimi gli animali per il traino ed i conducenti, saranno di dieci ore per il lavoro diurno e di otto per il notturno.

Le frazioni di giornata si valutano a ore e mezze ore, corrispondenti a decimi, ventesimi, ottavi ecc., di giornata; le frazioni minori di mezza ora saranno trascurate se non giungono a quindici minuti, se eguali o superiori si computeranno come mezza ora.

Le giornate o frazioni si computano per il solo tempo che gli operai, i quadrupedi ed i veicoli rimangono a disposizione della Direzione del Genio.

Nei lavori di notte od in siti oscuri è compreso l'obbligo della illuminazione per parte dell'appaltatore.

Art. 42. — *Giornate di veicoli, galleggianti, macchine, utensili e materiali diversi.*

Le giornate per il nolo dei soli veicoli e dei galleggianti (esclusi cioè gli animali da traino ed i conducenti), e delle macchine, utensili e materiali diversi, saranno di ventiquattro ore, e le frazioni si computeranno di dodici in dodici ore, considerando la mezza giornata incominciata come compiuta. Le giornate si computano dal momento della consegna fino al giorno successivo a quello in cui fu dato l'ordine di ritirare gli oggetti accennati.

Art. 43. — *Tubi di cotto e colonne di franclini.*

I tubi di cotto, da valutarsi a metro lineare, saranno misurati, tanto se sono sciolti, quanto se sono in opera, senza tener conto delle parti che si compenetrano.

Nella valutazione dei tubi tanto a numero, quanto a misura, qualora non sia altrimenti stabilito nei corrispondenti articoli, si computeranno i gomiti come un mezzo tubo in aumento, le braghe semplici come un tubo doppio, le braghe doppie come un tubo triplo, e le vaschette o secchie si computeranno come i tubi ai quali si adattano.

Le colonne di franclini, da valutarsi a metro lineare, saranno misurate insieme alle loro basi, ai capitelli ed ai dadi (volgarmente *cuffie*) per l'imbocco del fumo.

Art. 44. — *Pietre.*

I ciottoli, la ghiaia, la ghiaietta e simili, si misureranno in cumuli regolari, ovvero con casse paralellepipede.

Il pietrame da costruzioni si misurerà a volumi in cumuli regolari fatti con cura, in modo che gli interstizi fra le pietre siano i più ristretti possibili.

La misura cubica delle pietre conce si farà sul volume del minimo paralellepipedo rettangolare circoscritto, salvo che si tratti di pezzi lavorati solo in parte, ed in parte digrossati, nel qual caso si moltiplica l'area della massima sezione rettangola trasversale, circoscritta alla parte lavorata, per la totale lunghezza del pezzo.

Le lastre di pietra regolari e le ardesie saranno misurate sia quando sono semplicemente provviste, sia quando sono date in opera, sul minimo rettangolo ad esse circoscritto. Nelle lastre forate non sarà dedotta l'area del foro, anzi si valuterà a parte il relativo chiusino.

Quando le lastre di pietra e le ardesie vengano impiegate per formare pavimenti o copertura di tetti, si misureranno secondo le norme stabilite negli articoli concernenti tali opere.

Art. 45. — *Lavoratura di pietre.*

La misura superficiale delle lavorature di pietre, compresi i marmi, si farà sulla effettiva superficie geometrica lavorata, quale che ne sia la forma.

Art. 46. — *Calci, cementi, malte e loro componenti.*

La calce in pasta, la rena, le malte e simili, da valutarsi a metro cubo, saranno misurate entro apposite casse paralellepipede, in cui le suddette materie verranno bene stivate. Per le piccole quantità si potrà tollerare che la misura si faccia colle secchie e colle carriole che servono per il loro trasporto.

Il calcestruzzo semplicemente provveduto o dato in opera nell'acqua, a profondità maggiore di metri 0.50, verrà misurato prima dell'impiego entro casse; se posto in opera all'asciutto, o nell'acqua a profondità eguale o minore di metri 0,50, sarà misurato in opera. I massi di calcestruzzo per gittate saranno misurati nel loro volume effettivo senza dedurre i vani o le scanalature che si lasciano per facilitare la manovra del loro collocamento in opera.

Art. 47. — *Legnami.*

Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi e simili verranno computati a metro quadrato, e si misureranno moltiplicando la loro larghezza per la lunghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro.

I fusti e le travi verranno computati a metro cubo, e si misureranno moltiplicando l'area della sezione traversale retta, presa a metà della lunghezza di ogni pezzo, per la sua lunghezza minima, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro, non tenendo conto nelle travi digrossate delle parti mancanti negli spigoli per le smussature ivi tollerate.

I correnti, i correntini, i travicelli e simili si computeranno a metro lineare e si misureranno nella loro minima lunghezza, cioè come se le teste fossero tagliate a squadro.

I metodi di misurazione qui indicati si applicano quando i legnami sono solamente provvisti; ma se i medesimi dovessero venire impiegati dallo stesso appaltatore che li somministra per formare assiti od armature, la misura si farà a lavoro finito nel modo indicato per gli assiti e le armature.

Art. 48. — *Assiti.*

Nella misura degli assiti, o della sola loro costruzione, si valuterà la superficie effettiva di essi, senza tener conto della compenetrazione dei legnami fra loro, ma bensì di quella entro i muri, o entro armature di legnami di sostegno.

Negli assiti non saranno diffalcati i vani inferiori ad 1|10 di metro quadrato.

Art. 49. — *Armature di travi e fusti.*

La misura delle armature di travi e fusti, e della loro formazione, si farà sul volume del legname in opera, moltiplicando la maggior lunghezza vista d'ogni pezzo per l'area della sezione trasversale retta, presa a metà della lunghezza del pezzo, trascurando gli accavallamenti o compenetrazioni dei legnami fra di loro, ma computando tutte quelle maggiori di 0^m 40, non che le parti intestate nelle pareti.

Art. 50. — *Armature di correnti, correntini, travicelli e simili.*

La misura delle armature di correnti, correntini, travicelli e simili, o della sola loro formazione, si farà a metro lineare sulla minima lunghezza effettiva di ogni pezzo, senza valutare gli accavallamenti o la compenetrazione dei pezzi fra loro.

Art. 51. — *Pali da palificata.*

La misura dei pali si farà prima di metterli in opera, come si è detto per i fusti. Il piantamento si misurerà, in egual modo, dopo eseguito, sulla parte che risulterà realmente confitta.

Art. 52. — *Segamento e piallatura di legnami.*

Il segamento sarà misurato sulla superficie di una delle due facce risultanti dal taglio della sega.

La piallatura si misura sulla superficie effettivamente piallata, sviluppando le modanature, quando vi siano.

Art. 53. — *Metalli.*

La pesatura degli oggetti di metallo si farà secondo le norme seguenti:

a) I chiodi, le viti ed il piombo occorrenti per mettere

in opera oggetti di ferro e di ghisa saranno pesati unitamente agli oggetti stessi, e considerati come appartenenti al medesimo articolo cui l'oggetto appartiene;

b) Nei ferramenti rifucinati si peseranno solamente le parti rifucinate, desumendone il peso con quei metodi che ogni volta indicherà il direttore dei lavori, e che potranno essere solo approssimativi;

c) Gli oggetti di rame, bronzo ed ottone saranno pesati unitamente ai chiodi ed alle viti che occorrono per metterli in opera, i quali saranno considerati come appartenenti allo stesso articolo cui l'oggetto appartiene. Gli oggetti di rame stagnati saranno pesati dopo la stagnatura, considerando i detti oggetti come se fossero costituiti di solo rame.

d) Cogli oggetti di rame, bronzo ed ottone si peseranno e si valuteranno come tali anche le parti in ferro che vi fossero unite, purchè però il peso di queste non superi il quinto del peso complessivo di ciascun oggetto al quale sono fissate. In caso contrario le parti in ferro si valuteranno secondo gli articoli riguardanti i ferramenti, deducendone il peso, anche solo per approssimazione, quando non si possa scomporre l'oggetto nelle sue parti;

e) Negli oggetti di latta, da valutarsi a peso, i fili di ferro racchiusi nelle orlature saranno pesati insieme all'oggetto di latta.

Art. 54. — *Reti di filo di ferro.*

Le reti di filo di ferro saranno misurate geometricamente, o pesate, comprendendovi in ogni caso il loro telaio.

Art. 55. — *Docce e grondaie.*

Le docce o tubi, e le grondaie o canali di latta saranno misurate sulla lunghezza del loro maggiore sviluppo; quelle di zinco saranno valutate a peso.

Art. 56. — *Demolizioni.*

Nella misura delle demolizioni di opere si seguiranno, per quanto si potrà, le regole che verranno indicate per misurare le opere stesse quando si costruiscono.

Nella misura della demolizione a sezione determinata di muri, come per apertura ed allargamento di porte e finestre ed altri simili vani, quando speciali articoli non vi provvedano, e la superficie della parte demolita non superi i quattro metri quadrati, i relativi prodotti (caselle) saranno moltiplicati pel coefficiente 3[2.

Quando la detta demolizione sia eseguita per formare scanalature o fori della dimensione di m. q. 0,04 a 0,02 (limiti compresi), i prodotti saranno moltiplicati per il coefficiente 2.

Nei casi però in cui si tratti di riaprire vani stati otturati, e che rinvengonsi muniti di spalle e relativo arco o piattabanda, si pagherà il solo prezzo della demolizione ordinaria.

Art. 57. — *Scavi.*

Gli scavi eseguiti all'asciutto, o considerati come tali, si misurano sui vani ottenuti. Gli scavi subacquei invece si misurano sulle materie scavate, sia disponendole in cumuli regolari o in casse, sia ricorrendo a quell'altro metodo egualmente regolare che venisse prescritto nelle condizioni speciali dell'impresa.

Art. 58. — *Trasporti.*

I trasporti, da valutarsi secondo le distanze, si computeranno a ricambi, a chilometri od a viaggi.

Per ricambio orizzontale s'intende la traslazione di 30 metri di lunghezza *nel senso orizzontale*, compita:

O percorrendo una via orizzontale,

O una salita di pendenza non maggiore di 1[50,

O una discesa di pendenza non maggiore di 1[12.

Per ricambio verticale s'intende la traslazione *nel senso verticale*, di

$5^m,00$ se si percorre una salita di pendenza compresa fra 1[50 e 1[12 (limiti compresi),

$1^m,67$ se si percorre la verticale o una salita di pendenza maggiore di 1[12,

$2^m,50$ se si percorre una discesa di pendenza maggiore di 1[12.

La distanza da tradursi in ricambi orizzontali e verticali si determinerà separatamente in ciascun tronco parziale di sterro e rinterro, prendendo la media dei vari tragitti obbligatori eseguiti.

Le frazioni minori di un mezzo ricambio saranno trascurate, quelle di un mezzo ricambio o più saranno valutate come uno intero.

Ciò premesso, chiamando

N il numero complessivo dei ricambi,

L la lunghezza della proiezione orizzontale della linea che passando pei punti obbligati, unisce i centri di gravità dello sterro e del rinterro, dei tronchi rispetto ai quali si distinguono le distanze medie,

L' la lunghezza di quelle tratte di L a cui sovraincombano salite più ripide di 1[50,

L'' la lunghezza di quelle tratte di L che rispondono a discese più declivi di 1[12,

H la somma delle altezze verticali delle salite comprese fra 1[50 e 1[12 (limiti inclusi),

H' la somma delle altezze verticali delle salite più ripide di 1[12,

H'' la somma delle altezze verticali delle discese più declivi di 1[12,

$$\text{sarà: } N = \frac{1}{30}(L - L' - L'') + \frac{H}{5} + \frac{H'}{1,67} + \frac{H''}{2,50}$$

$$\text{ossia, } N = \frac{1}{30}(L - L' - L'' + 6H + 18H' + 12H'').$$

La quale formola tradotta in linguaggio comune indica che il numero dei ricambi è uguale a 1[30 della proiezione orizzontale della linea che, passando pei punti obbligati, unisce i centri di gravità dello sterro e del rinterro, diminuita di quelle tratte alle quali sovraincombano salite di pendenze maggiori di 1[50, e discese più ripide di 1[12, ed aumentata di 6 volte l'altezza verticale delle salite comprese fra 1[50 e 1[12 di pendenza (limiti inclusi), più 18 volte l'altezza verticale delle salite più ripide di 1[12, più 12 volte l'altezza verticale delle discese più declivi di 1[12.

Si avverta però che dovrà tenersi conto solo delle discese lungo le quali si faccia realmente il trasporto del materiali, non dovendosi considerare come tale il semplice getto di essi.

Nei trasporti per acqua la distanza chilometrica si misura dal centro di figura dello scavo a quello dello scarico, senza tener conto del maggior cammino che facesse il galleggiante per le manovre necessarie al versamento delle materie.

I viaggi saranno valutati a numero, non tenendo conto dei ritorni col carro vuoto.

Nei viaggi o negli altri trasporti che l'appaltatore è obbligato, secondo il capitolato, ad eseguire a sue spese, quando si superi il limite di distanza fissato nelle corrispondenti condizioni, il cammino eccedente sarà computato a ricambi, nel modo sopra indicato in ragione di un terzo di ricambio per ogni quadrupede.

Il volume dei materiali trasportati si misurerà nel modo indicato per la misura degli scavi.

Art. 59. — *Rinterri.*

Il volume del rinterro sarà valutato sul volume delle terre o materiali scavati per formarlo. Quando per qualsivoglia causa questo non si possa fare, la misura si farà sul rinterro stesso dopo eseguita la pigiatura e la regolarizzazione.

Art. 60. — *Agguagliamenti, rivestimenti e seminagioni.*

La misura degli agguagliamenti, rivestimenti e semina-

gioni, si farà a lavoro finito sulla superficie effettivamente spianata od agguagliata, rivestita o seminata.

Art. 61. — *Muri.*

I muri laterizi si distinguono in grossi, mezzani, sottili, e con materiali messi di costa.

Si dicono grossi, se la loro grossezza è maggiore della lunghezza di un mattone; mezzani, se la grossezza è uguale alla lunghezza di un mattone; sottili, se la grossezza è eguale alla larghezza di un mattone; e di costa, se la grossezza è uguale o minore della grossezza di un mattone.

I muri grossi si misurano a metro cubo, gli altri a metro quadrato.

I muri di pietrame, di tufo e di ciottoli saranno sempre misurati a metro cubo, qualunque sia la loro grossezza.

Nei muri misti di pietrame, o tufo, o ciottoli e mattoni, quando sia prescritto di pagare a parte i due generi di muratura, quella di pietrame, di tufo o ciottoli sarà misurata a metro cubo, e quella laterizia sarà misurata, secondo la sua grossezza, a metro quadrato od a metro cubo. Quando però le parti laterizie non si possono facilmente classificare fra i vari generi di muri consimili innanzi indicati, o richiedono perciò più prodotti (caselle), si misureranno interamente a metro cubo. Il direttore dei lavori stabilirà nei vari casi il metodo da seguirsi.

Nella misura cubica dei muri non si dedurranno i vani inferiori a mezzo metro cubo, e nella misura superficiale quelli inferiori al metro quadrato. In caso diverso la deduzione sarà fatta sulla luce minima, la quale sarà moltiplicata per la grossezza della misura a volume.

Le canne da camino, da latrine e simili, e le scanalature lasciate nei muri anche per imposte di volte, quando la loro sezione trasversale retta non sia superiore a mezzo metro quadrato, non saranno dedotte, ma in compenso tali canne o scanalature saranno arricciate, od anche semplicemente rinzaffate, secondo che sarà prescritto.

Gli archi, le piattabande, i sordini e simili, contenuti nella grossezza di un muro, e costrutti contemporaneamente ad esso, quando non abbiano nel loro intradosso una corda superiore a due metri, saranno considerati come muro, e misurati con questo, distinguendo, ove ne sia il caso, e venga prescritto dalle relative condizioni, la parte laterizia da quella in pietrame. Se invece la corda dell'arco è superiore a due metri, ovvero gli archi o piattabande sono costrutti in un muro preesistente, saranno misurati a parte, come archi o volte.

Quando per conteggiare un muro si debba fare la deduzione della parte di esso occupata da un arco, il volume da dedursi sarà quello stesso computato per l'arco, se la misura di questo fu fatta a metro cubo, e sarà quello della superficie dell'arco stesso, moltiplicato per la sua grossezza media, se la misura sia fatta a metro quadrato.

Art. 62. — *Volte ed archi.*

Le volte, gli archi e le piattabande in laterizi si distinguono in grosse, mezzane, sottili e di piatto, dette anche *volterrane,* o volte in foglio. Si dicono volte grosse quelle che in chiave hanno una grossezza maggiore della lunghezza di un mattone, mezzane quelle la cui grossezza in chiave è uguale alla lunghezza di un mattone, sottili quelle la cui grossezza in chiave è uguale alla larghezza di un mattone, e volte di piatto quelle i cui laterizi, per tutta l'ampiezza della volta, o per una parte soltanto sono disposti colla loro minor dimensione secondo la grossezza della volta; queste ulime possono essere ad uno o più strati, ovvero come suol dirsi « ad uno o più fogli. »

Le volte laterizie grosse si misurano a metro cubo, le altre volte laterizie a metro quadrato.

Le volte in pietrame, in pietra concia, in tufo o cementizie si misurano sempre a metro cubo qualunque sia la loro grossezza.

Nella misura a volume delle volte non si dedurranno i vani inferiori a mezzo metro cubo, e nella misura a superficie non si dedurranno i vani inferiori a un metro quadrato.

La misura cubica delle volte e degli archi si farà moltiplicando la loro superficie intermedia, quella cioè concentrica all'intradosso o che passa per la metà della grossezza in chiave, per la grossezza media della volta.

La misura a superficie delle volte si farà sul loro intradosso.

La superficie d'intradosso degli archi e volte e quindi anche le superficie intermedie accennate, saranno nei vari casi valutate coi metodi seguenti:

Volte a botte, archi e piattabande. — Si moltiplica lo sviluppo curvilineo normale alla generatrice, per la lunghezza di quest'ultimo.

Volte a padiglione. — Le volte a padiglione a tutta monta aventi per base un quadrato, un rombo, od un poligono regolare iscritto in un circolo, si misurano moltiplicando il perimetro della base per la monta.

Per le altre volte a padiglione si misurerà la superficie delle varie unghie cilindriche separatamente nel seguente modo:

La superficie di un'unghia cilindrica a tutta monta si otterrà moltiplicando il lato dell'unghia per la monta.

La superficie di un'unghia cilindrica a monta depressa si otterrà moltiplicando la metà del lato dell'unghia per la somma dei quadrati della monta e dell'apotema della proiezione orizzontale dell'unghia, e dividendo per l'apotema stessa.

Ciò da luogo alle seguenti formole:

per le unghie a tutta monta $S = b + f$

per le unghie a monta depressa $S = \frac{b}{2a} (a^2 + f^2)$

in cui siano S la superficie dell'unghia, b il lato, a la proiezione orizzontale dell'arco normale alle generatrici passante per il vertice dell'unghia, f la monta.

Volte a crocera. — Si prendono gli 8|7 dell'area coperta.

Lunette. — Si prendono i 4|7 del prodotto della corda dell'arco per la lunghezza della lunetta.

Volte a vela. — La superficie delle volte a vela a tutta monta su pianta rettangolare si ottiene moltiplicando la semicirconferenza avente per diametro la diagonale della base, per il semiperimetro della base diminuito della lunghezza della diagonale; il che in formola algebrica si esprime così:

$$S = \frac{\pi D}{2} (a + b - D)$$

in cui siano S la superficie della volta, a e b i lati della base, D la diagonale. Se la base fosse quadrata si avrebbe $a = b$, $D = a \sqrt{2}$ e quindi $S = 1{,}3013\, a^2$.

La superficie delle volte a base rettangolare ed a monta depressa si otterrà moltiplicando la media degli sviluppi d'uno degli archi d'imposta, e dell'arco alla chiave ad esso parallelo per la media degli sviluppi dell'altro arco d'imposta e dell'arco alla chiave ad esso parallelo.

Volte a conca. — La parte di mezzo si misura come una volta a botte e le due estreme come una volta a padiglione, il che, nel caso di volta a tutta monta, dà luogo alla formola

$$S = \frac{3}{7} a^2 + \frac{11}{7} a b,$$

in cui S sia la superficie della volta, a il lato minore e b il lato maggiore.

Volte a cupola. — Si avrà la superficie prendendo i 22|7 della somma dei quadrati del raggio della base e della monta, cioè si adoprerà la formola

$$S = \pi (a^2 + f^2),$$

in cui S rappresenta la superficie della volta, a il raggio della base, f la monta.

Per le volte non comprese fra le precedenti si seguiranno in ciascun caso speciale quei metodi geometrici approssimativi che saranno indicati dal direttore dei lavori.

I muri di rinfianco delle volte ed i timpani saranno misurati come muro ordinario, secondo le specie cui appartengono.

Art. 63. — *Soffitti.*

Pei soffitti in piano si misurerà la loro superficie effettiva, non tenendo però conto della zanca, quando vi sia, ma sviluppando le parti che fasciano le travi.

Nei soffitti centinati la misura si farà sul loro intradosso coi metodi indicati per le volte.

Art. 64. — *Paramenti laterizi.*

La misura dei paramenti piani o centinati si farà sulla loro effettiva superficie, non deducendo i vani minori di un metro quadrato, ma in compenso non si computerà il paramento delle pareti del vano, quando non si estenda per oltre la lunghezza di un mattone.

I paramenti bugnati saranno misurati come si è detto qui sopra, non tenendo conto della rientranza delle bugne.

I paramenti modanati si misureranno, moltiplicando lo sviluppo della sagoma, secondo una sezione retta, per la lunghezza della modanatura murale più sporgente.

Art. 65. — *Cornicioni e cornici.*

La misura lineare di cornicioni o cornici si farà sul vivo del muro o del fregio, quando esista, aggiungendovi tante volte il doppio dell'aggetto dalla faccia murale quanti sono i rivolti salienti e quelli rientranti.

Quando nelle condizioni fosse prescritto di considerare i cornicioni e le cornici come muro, nel fare la misura si valuterà la parte sporgente come un rettangolo di base uguale all'aggetto del cornicione o cornice, e d'altezza uguale all'altezza dei medesimi, escluso il fregio e la parte non murale.

I fregi lisci non saranno mai valutati coi cornicioni, e le semplici fasce non saranno considerate come cornici, ma bensì come semplici sporgenze di muro, salve le eccezioni che fossero indicate nelle condizioni particolari.

Art. 66. — *Arricciature, rinzaffi, intonachi, rincocciatura e stuccatura.*

La misura dell'arricciatura si farà sulle superficie arricciate seguendo per le parti curve le norme date per la misura delle volte. In ogni caso però non si dedurranno i vani di luce inferiori a quattro metri quadrati, ma in compenso se ne arricceranno le spalle e gli architravi.

Detti vani saranno tuttavia diffalcati da una parte quando l'arricciatura si applichi contemporaneamente sulle due facce dello stesso muro, avvertendo che quando le arricciature sulle due parti fossero di diversa specie, si dovrà dedurre quella che non si ripiega nelle pareti del vano.

L'arricciatura bugnata si misura nel modo stesso ora indicato senza tenere conto della rientranza delle bugne.

L'arricciatura modanata si misurerà moltiplicando lo sviluppo delle modanature, secondo una sezione retta, per la lunghezza del cornicione o cornice, presa nel modo indicato per la misura lineare dei medesimi.

La misura del rinzaffo e degli intonachi con cementi nazionali si farà come si è detto avanti per l'arricciatura.

La rincocciatura e gli intonachi di cementi esteri e di asfalto, si misureranno come le arricciature, deducendo tutti i vani superiori ad un metro quadrato, nè tenendo conto in quelli d'asfalto degli accavallamenti nelle congiunzioni, o nei ripiegamenti.

La misura della stuccatura a superficie si farà nel modo indicato per la rincocciatura.

Art. 67. — *Accoltellati, lastricati, ciottolati, impiantiti, battuti marmorei, asfaltici od altri.*

Gli accoltellati sia per pavimenti, sia per coronamento dei muri, i lastricati di pietre, marmi od ardesie per pavimenti, i ciottolati, gli impiantiti ed i battuti marmorei, asfaltici di cemento od altro, sia per pavimenti come per cappe, saranno misurati sulla loro effettiva superficie, non diffalcando i vani o le superficie occupate da colonne, pilastri, paraste e simili, minori di metro quadrato 0 25.

Nell'eseguire le dette misure si avvertirà:

a) Che negli accoltellati di coronamento di muri non vuolsi mai computare la superficie nel senso della loro grossezza, quand'anche formi paramento;

b) Che nei lastricati, quando sianvi fori o vani intagliati nelle lastre, non si debbono diffalcare detti vani, ancorchè la loro superficie ecceda il limite di metro quadrato 0 25, ma che anzi debbasi misurarne separatamente il corrispondente chiusino;

c) Che nei pavimenti eseguiti con materiali comuni ed ordinari (cioè ciottoli, selci, mattoni, pianelle e quadrelle) per tratti minori di un metro quadrato, i prodotti debbono moltiplicarsi per il coefficiente 3[2, ma nello stesso mentre non si deve tener conto della demolizione di tratti da riparare, ove occorra.

Art. 68. — *Copertura dei tetti.*

Le coperture di lastre di pietra, di ardesie od abbaini e di tegole di qualunque forma o qualità, saranno misurate sulla superficie effettiva ricoperta, compresi i comignoli, le gronde e le converse formate in tegole, tegoloni od ardesie nel caso di tetto intieramente costrutto a nuovo. Non saranno diffalcati i vani dei camini e degli abbaini, ma in compenso non sarà valutata la copertura sui medesimi, purchè fatta cogli stessi materiali della rimanente parte del tetto; ed in caso contrario sarà valutata secondo i corrispondenti articoli.

Nella costruzione di tratti parziali di copertura saranno valutati a parte i comignoli e le converse, ed anche le gronde in ardesie speciali nelle coperture di abbaini, solo quando non si costruisca la falda per tutta la sua lunghezza dal comignolo alla gronda.

Le impalcature e le piccole armature delle varie coperture saranno misurate nel modo indicato per le coperture, sia unitamente ad esse, sia separatamente, a seconda dei casi.

Le coperture metalliche, da valutarsi a misura superficiale, saranno misurate sia con l'impalcatura o piccola armatura, sia separatamente, a seconda dei casi, sulla superficie effettiva, non tenendo conto dell'accavallamento e ripiegamento dei fogli, nè dei panconcelli che nelle coperture in zinco portano inchiodati i fogli nelle loro unioni laterali.

Art. 69. — *Letti da campo.*

Si misureranno a metro lineare sul capezzale o sul fermapiedi, quando sono di eguale lunghezza, o sulla metà del letto da campo quando quelli sono disuguali.

Art. 70. — *Rastrelliere d'armi.*

Le rastrelliere d'armi, fisse o mobili, semplici o doppie, si misureranno sulla lunghezza dei portacalci.

Art. 71. — *Mangiatoie e rastrelliere da fieno.*

Nelle misure delle mangiatoie o delle rastrelliere da fieno non sarà tenuto conto delle parti incastrate nei muri.

Art. 72. — *Cavalletti portaselle.*

I cavalletti portaselle saranno misurati a metri lineari sulla lunghezza effettiva del cavalletto compiuto. I montanti saranno valutati a numero separatamente.

Art. 73. — *Chiusure in legno.*

Le chiusure saranno misurate coi loro telai o bracchettoni (quando questi siano forniti a nuovo insieme alle prime), sulla superficie che presenteranno chiuse e poste in opera, valutata nel minimo rettangolo circoscritto al loro contorno, qualunque ne sia la forma, escludendo però gli aggetti delle cimase o cornici.

I telai di porte e finestre saranno misurati a metro lineare sullo sviluppo del loro perimetro esterno, non comprese le parti sporgenti.

Le porte vetrate saranno misurate come sportelli a vetri nella parte vetrata, e come imposte a formelle nella parte rimanente.

Nella misura delle cancellate fisse si trascurerà la parte incastrata nei muri.

Art. 74. — *Coloriture.*

L'imbiancamento e la tinteggiatura su pareti piane o curve saranno misurati sulla superficie effettiva, non deducendo i vani inferiori a 8 metri quadrati, ma in compenso non tenendo conto delle rientranze dei vani, nè delle sporgenze di travi, di cornici o fasce.

L'imbiancamento e la tinteggiatura sulle volte, soffitti centinati e impalcature a travicelli saranno valutati per i 4|3 della loro proiezione orizzontale.

La coloritura ad olio ed a colla sui muri, la marmoreggiatura e la spalmatura di catrame saranno misurate colle regole date per la misura dell'arricciatura.

La coloritura, la spalmatura e la verniciatura dei legnami o ferramenti, date sopra superficie piane continue o discontinue, saranno misurate sul minimo rettangolo circoscritto.

Nei casi qui appresso indicati non si terrà conto nè della grossezza dell'oggetto, nè della sporgenza e dello sviluppo delle modanature di cornici e simili, quando però l'aggetto di queste non ecceda i 15 centimetri; cosicchè nella misura delle coloriture date nei seguenti oggetti da tutte le parti si computeranno tre facce per le persiane, due facce per le imposte, assiti, stecconate, cancellate in legno, grate in legno, grondaie, docce e simili; una faccia per gli sportelli di finestra; tre quarti di faccia per le ringhiere, inferriate e cancelli ornati e per le reti metalliche, mezza faccia per le ringhiere, inferriate e cancelli semplici.

Art. 75. — *Tappezzeria.*

La tappezzeria si misurerà a metro quadrato, a lavoro finito, cioè dopo applicata la carta coi corrispondenti fregi, deducendo i vani superiori a 2 metri quadrati, quando la tappezzeria sia fatta con carta dell'impresa, e quelli superiori a 4 metri quadrati, quando si tratti della sola sua applicazione. Lo zoccolo a tinta, liscio o marmoreggiato, e la cimasa, quando sieno fatti contemporaneamente all'applicazione della carta, saranno misurati e valutati con essa.

Art. 76. — *Lettere e cifre.*

Le lettere e le cifre saranno valutate a numero, compresi i segni d'interpunzione, la preparazione del fondo e la riquadratura del campo occupato da esse.

Art. 77. — *Vetri.*

Le lastre di vetro saranno misurate sul minimo rettangolo circoscritto alla parte vista quando siano date in opera negli sportelli. Negli altri casi, e quando si tratti di lastroni, la misura si farà nello stesso modo dopo che questi siano stati ridotti alle giuste dimensioni, e prima di metterli in opera.

Roma, addì 17 aprile 1884.

Il Ministro: FERRERO.

REGIO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN NIZZA (ALPI MARITTIME)

ELENCO *degli italiani morti in questo distretto consolare durante il 1° trimestre dell'anno 1884.*

Fogola Vittorio di Serafina e di Fogola Luigia, d'anni 2 1|2, di Mulazzo (Massa Carrara), morto il 1° gennaio, strada Torino, casa Badino.

Razzali Giuseppe di Felice e di Domenico, d'anni 25, giornaliere, di Filattiera (Massa Carrara), morto il 2 gennaio, Ospedale civile.

Marchio Angelo di (?) e di (?), d'anni 56, contadino, di San Pietro Monterosso (Cuneo), morto il 2 gennaio, Ospedale civile.

Fourniglia Giacomo fu Chiaffredo e di Felli Maria, d'anni 33, cementatore, di Cuneo, morto il 2 gennaio, via San Francesco, 2.

Ferrari Giovanni fu Giuseppe e fu Catani Giovanna, di anni 84, contadino, di Piacenza, morto il 4 gennaio, via San Ponzio, 14.

Capponi Antonio di (?) e di (?), d'anni 58, muratore, di San Remo, morto il 4 gennaio, Asilo evangelico.

Cavalli Michele fu Contardo e di (?), d'anni 57, rappresentante di commercio, di Piacenza, morto il 4 gennaio, via Massena, 10.

Fassi Sabina fu Andrea e fu Ruffi Serafina, d'anni 85, possidente, di Oneglia, morta il 5 gennaio, via Massena, 6.

Giordano Stefano di (?) e di (?), d'anni (?), di Vernante (Cuneo), morto il 5 gennaio, a Eze (Alpi Marittime).

Solaro Pietro di Carlo e di Dellavalle Vittoria, d'anni 7, di Asti, morto il 6 gennaio, via Due Emanueli, casa Blanca.

Aleppo Francesco, di NN. e NN., d'anni 38, di Cuneo, muratore, di Cuneo, morto il 7 gennaio, baluardo Imperatrice Russia, casa Salvi.

Galizio Filippo fu Giovanni e fu Gallo Margherita, di anni 67, contadino, di Diano d'Alba (Cuneo) morto l'8 gennaio, piazza Garibaldi, 9.

Mandrille Giovanni Battista di (?) e di Gazzera Marianna, d'anni 35, macellaio, di Villafalletto (Cuneo), morto l'8 gennaio, via San Vincenzo, 8.

Fogolla Luigia di Giovanni e di Maria, d'anni 30, di Mulazzo (Massa Carrara), morta il 9 gennaio, Ospedale civile.

Martinengo Maria fu Giuseppe e fu Bonfiglio Maria, di anni 60, contadina, di Caraglio (Cuneo), morta il 9 gennaio, via Croce, 1.

Parietti Luigi di Ferdinando e fu Piacentini Angela, di anni 17, bigiottiere, di Bergamo, morto il 9 gennaio, Piazza d'armi, 11.

Ellena Giacomo fu Domenico e fu Sassetto Maria, d'anni 70, di Porto Maurizio, morto il 10 gennaio, via Foderé, 13.

Giannetto Alfio di Francesco e di Maria (?), d'anni 26, fabbroferraio, di Riposto (Catania), morto il 10 gennaio, Ospedale civile.

Gelato Maurizio di Giovanni e di Maria (?), d'anni 42, giornaliere, di Luserna San Giovanni (Torino), morto il 10 gennaio, Ospedale civile.

Mina Giovanni di Antonio e di Caterina (?), di anni 23, carrettiere, di Fossano, morto l'11 gennaio, Ospedale civile.

Verdino Anna di Gaetano e di Bacino Maria, d'anni 31, massaia, di Mioglie (Genova), morta il 12 gennaio, via Lamartina 7.

Odone Matilde fu Antonio e fu Berlingieri Francesca, di anni 54, massaia, di Genova, morta il 13 gennaio, via di Francia, 74.

Zanini Saturnino di Ferdinando e di Barbeta Caterina, di anni 29, pittore, di Graglio (Como), morto il 13 gennaio, via Cassini, 18.

Caffaro Maddalena di Gio. Battista e di Alberti Antonietta, d'anni 11, di Garessio (Cuneo), morto il 14 gennaio, Piazza d'Armi, 7.

Scavardo Giacomo di Giacomo e di Barbara (?), d'anni 19, stuccatore, di Ozegna (Torino), morto il 15 gennaio, Ospedale Civile.

Cassini Maria di Gio. Battista e di (?), d'anni 50, giornaliera, di Apricale (Porto Maurizio), morta il 17 gennaio, Ospedale Civile.

Sassone Giovanni fu Pietro e fu Piano Maria, d'anni 58,

pensionato, di Casale Monferrato, morto il 17 gennaio, via Torino, 20.
Morisio Caterina di Giorgio e di Dao Laura, d'anni 7, di Cuneo, morta il 17 gennaio, via Fondamina, 2.
Vacca Domenica fu Giuseppe e fu Bonsignore Maria, di anni 72, massaia, di Ventimiglia, morta il 18 gennaio, Baluardo Ponte Vecchio, 16.
Ghibaudo Anna fu Stefano e fu Pasero Maddalena, d'anni 37, cuciniera, di Rocca Sparvera (Cuneo), morta il 18 gennaio, via del Castello, 7.
Marchisio Bartolomeo fu Stefano e fu Garro Barbara, di anni 47, cocchiere, di Peveragno (Cuneo), morto il 19 gennaio, viale Desambrois, 33.
Giuliano Margherita fu Carlo e fu Ottavio Maria, d'anni 34, di Nizza Monferrato, morta il 19 gennaio, viale Desambrois, casa Bottau.
Chiapera Chiara di N. N. e di N. N., d'anni 28, di Cuneo, morta li 19 gennaio, via dell'Arco, 3.
Balestra Maddalena di (?) e di (?), d'anni 60, contadina, di Ventimiglia, morta il 20 gennaio, via di Francia 130.
Sabre Giovanni di Tommaso e di Serra Lodovica, d'anni 21, indoratore, di Torino, morto il 22 gennaio, via Dritta, 28.
Abbato Carlo fu Giuseppe e di Bonjeau Maria, d'anni 36, giornaliere, di Castagnole (Torino), morto li 23 gennaio, Ospedale civile.
Menegoni Luigi fu Gaetano e (?), d'anni 36, marmorino, di Verona, morto li 23 gennaio, via Segurana, 12.
Martin Paolina fu Vincenzo e fu Ammirati Caterina, d'anni 37, massaia, di Carpasio (Porto Maurizio), morta li 24 gennaio, via Smolet, casa Franco.
Montemaggiore Antonietta di Leopoldo e di Natali Filomena, d'anni 2, di Alassio (Genova), morta li 24 gennaio, Traversa Bavastro, casa Bacchialoni.
Guiglielmi Torquato di Filippo e di Viale Rosa, d'anni 2, di Ventimiglia, morta li 25 gennaio, Baluardo Rambaldi, casa Gaz.
Bonadei Palmira di Giuseppe e di Girosa Margherita, di anni 7, di Castro (Bergamo), morta li 25 gennaio, Nuova strada di Villafranca, n. 3.
Fogliarino Antonietta fu Lorenzo e fu Monasterolo Maddalena, d'anni 50, cucitrice, di Savigliano, morta li 25 gennaio, via Arson, casa Pastorelli.
Bruno Lucia Maria fu Giuseppe e fu Bruno Angelica, di anni 71, domestica, di Asti, morta li 28 gennaio, via Cassini, 17.
Mazzeri Giacomo fu Giacomo e fu Brussatti Teresa, d'anni 58, musicante, di Oleggio (Novara), morto li 29 gennaio, Quartiere Santo Stefano, casa Mazzeri.
Achiardi Teresa fu Felice e fu Danovaro Maria, d'anni 62, merciaia, di Genova, morta li 29 febbraio, via Mercato, 21.
Durero Gio. Battista fu Francesco e fu Cacciardo Maria, d'anni 69, carrettiere, di Tenda, morto li 29 febbraio, via San Ponzio, 14.
Prandi Secondo fu Paolo e fu Erena Maria, d'anni 44, giornaliere, di Camerano (Cuneo), morto il 29 gennaio, via Segurana, 12.
Fenoglio Maria di Giuseppe e di Lucia (?), d'anni 26, massaia, di Rocca di Baldi (Cuneo), morta il 31 gennaio, Ospedale civile.
Arneodo Maddalena fu Pietro e fu Ribero Maria, d'anni 56, massaia, di San Pietro Monterosso (Cuneo), morta il 1° febbraio, via Provvidenza, 16.
Mosca Angelina di (?) e di (?), d'anni 36, massaia, di Murazzano (Cuneo), morta il 1° febbraio, Ospedale civile.
Marchisio Giovanni fu (?) e fu (?), d'anni 84, capitano in ritiro, d'Asti, morto il 3 febbraio, via Segurana, 38.
Tocchini Maria di (?) e di (?), d'anni 28, cucitrice, di Pavia, morta li 4 febbraio, via Nuova Villafranca, 20.
Macary Carlo, fu Pellegrino e fu Macary Cecilia, di anni 88, possidente, di Camporosso (Porto Maurizio), morto il 4 febbraio, Baluardo Ponte Vecchio, 8.
Baise Cristina di (?) e di (?), d'anni 47, possidente, di Vinadio (Cuneo), morta il 6 febbraio, via dei Fori, 3.
Rinetti Giuseppe fu Lorenzo e di Boccinone Francesca, di anni 48, muratore, di Montemagno (Alessandria), morto il 6 febbraio, via Vittorio, 10.
Ramella Vincenza di Giuseppe e di Languasco Maddalena, d'anni 36, massaia, di Oneglia, morta l'8 febbraio, via Peiroliera, 9.
Giraudo Antonio fu Andrea e fu Tranchero Marianna, di anni 48, pristinaio, di Villanovetta (Cuneo), morto l'8 febbraio, Sentiere di San Rocco, 12.
Guiglierminotti Giuseppe fu Antonio e fu Guiglierminotti Maria, d'anni 67, giornaliere, di Biella (Novara), morto l'8 febbraio, via Vittorio, 40.
Suffardi Angelina di Antonio e fu Vittoria, d'anni 48, lavandaia, di Riccò del Golfo (Spezia), morta il 9 febbraio, Baluardo Imperatrice Russia, 25.
Gastaldi Lucia di Giuseppe e di Domenica (?), d'anni 36, massaia, di Peveragno (Cuneo), morta il 9 febbraio, Ospedale civile.
Bona Pietro di Giuseppe e di Maffiolo Maria, d'anni 42, carrettiere, di San Giusto Canavese (Torino), morto l'11 febbraio, sulla strada del Var.
Bernardi Luigia fu Giuseppe e fu Ferrera Catterina, d'anni 32, sigaraia, di Roccabruna (Cuneo), morta il 12 febbraio, via Boyer, 5.
Chiappini Carlo fu Cesare e fu Fuselli Maria, d'anni 60, professore di piano, di Piacenza, morto il 13 febbraio, via Cassini, 17.
Ghiano Francesco fu Francesco e di Martini Margherita, d'anni 37, muratore, di Scalenghe (Torino), morto il 13 febbraio, Avenue Desambrois, casa Adami.
Galfrè Margherita fu Bartolomeo e fu Tomatis Margherita, d'anni 68, massaia, di Boves (Cuneo), morta il 14 febbraio, Quartiere Santo Stefano, casa Fabre.
Visconti Gio. Battista fu Giovanni e fu Coumas Catterina, d'anni 59, cocchiere, di Spigno Monferrato (Alessandria), morto il 15 febbraio, via Massena, 27.
Biancheri cav. Fruttuoso fu Domenico e fu Prete Francesca, d'anni 78, agente consolare d'Italia in Villafranca Marittima, di Camporosso (Porto Maurizio), morto il 12 febbraio, a Villafranca Marittima.
Zuffo Felice di Bernardo e di Pescio Anna, d'anni 9, di Castelvecchio (Porto Maurizio), morto il 17 febbraio, via Villafranca, 36.
Zuffo Angelo di Bernardo e di Pescio Anna, d'anni 6, di Ventimiglia (Porto Maurizio), morto il 15 febbraio, via Villafranca, 36.
Solito Elice di Santo e di Quarzone Rosa, d'anni 5, di Zoppola (Udine), morta il 17 febbraio, baluardo Risso, 10.
Giraudo Angelo di Bartolomeo e di Ghibaudo Maria, di anni 21, domestico, di Roccavione (Cuneo), morto il 17 febbraio, Ospedale civile.
Jorio Antonio fu Giuseppe e fu Chialvo Catterina, d'anni 56, muratore, di Envie (Cuneo), morto il 17 febbraio, via Serruriers, 18.
Tollini Giuseppe di Giacomo e di Tollini Catterina, d'anni 43, garzone di cucina, di Meina (Novara), morto il 18 febbraio, Ospedale civile.
Boasso Pietro fu Giuseppe e fu Tonelli Catterina, d'anni 58, cappellaio, di Mondovì, morto il 18 febbraio, via San Rocco, 2.
Sebastiani Paolo di Giovanni e di Catterina (?), d'anni 53, giornaliere, di Savigliano, morto il 19 febbraio, Ospedale civile.
Venturello Giuseppina di Tommaso e di Arisio Angela, di anni 27, massaia, di Cortanze (Alessandria), morta il 20 febbraio, via Cassini, 17.
Goja Giuseppina fu Giacomo e di Marchesi Chiara, d'anni 27, massaia, di Asti, morta il 20 febbraio, Baluardo Risso, 18.
Biancotto Antonio di Giuseppe e di Ghibaudo Teresa, di anni 22, di Demonte (Cuneo), morto il 22 febbraio 1884, quartiere Caras, proprietà Giletta.

Boin Francesco fu Andrea e fu Franco Maria, d'anni 38, mercante di vino, di Briga (Cuneo), morto il 23 febbraio 1884, via Nuova Villafranca, casa Boin.

Stegre Maria di Stefano e di Cecilia (?), d'anni 23, domestica, di Chiavenna (Sondrio), morta il 23 febbraio, Ospedale civile.

Montersino Maria Anna fu Lorenzo e di Bacon Rosa, di anni 64, possidente, di Asti (Alessandria), morta il 23 febbraio, via della Terrazza, 6.

Perottino Luigi fu Sebastiano e fu Massimo Angela, di anni 83, pristinaio, di Dronero (Cuneo), morto il 23 febbraio, Avenue Beaulieu, 19.

Corallo Felicita di Davide e di (?), d'anni 44, di Balestrino (Genova), morta il 24 febbraio, Ospedale civile.

Pellegrino Gerolamo fu Francesco e fu Demorra Francesca, d'anni 60, di Borgomaro (Porto Maurizio), morto il 25 febbraio, via Segurana, 18.

Ferroni Barbara fu Filippo e fu Pelegati Teresa, d'anni 65, di Livorno, morto il 26 febbraio, Ospedale civile.

Caviglia Margherita fu Giuseppe e fu Giuliano Antonietta, d'anni 75, cucitrice, di Boves (Cuneo), morta li 27 febbraio, via Saint Pons, 14.

Pedrazzoli Emilia fu (?) e di Demaride, d'anni 24, massaia, di Campagnolá (Reggio Emilia), morta il 28 febbraio, via dell'Arco, 3.

Giordano Giuseppe di Giov. Battista e di Ferraris Teresa, d'anni 64, indoratore, di Oneglia, morto il 29 febbraio, Via Massena, 20.

Bianco Maria di Stefano e di Martino Carolina, d'anni 4, di Dronero (Cuneo), morto il 28 febbraio, vicolo Malonat, 4.

Damiano Maddalena di Giacomo e di Melchiorre Catterina, d'anno 1, di San Pietro Monterosso (Cuneo), morta il 1° marzo, strada di Torino, casa Gregori.

Giusto Giacomo fu Giovanni e fu Molinari Caterina, di anni 54, giornaliere, di Varazze (Genova), morto il 1° marzo, Ospedale civile.

Gazzola Matteo fu Augusto e di Ghilia Clara, d'anni 50, meccanico, di Villanova Mondovì (Cuneo), morto il 2 marzo, quai Lunel, 22.

Gaya Alessandro di Giuseppe e fu Cecci Maria, d'anni 32, conciatore, di Torre Berretti (Pavia), morto il 4 marzo, via Nuova Villafranca, 13.

Sampò Carlo di (?) e di (?), d'anni 84, pristinaio, di Bene Vagienna (Cuneo), morto il 4 marzo, via Dritta, 19.

Bellocchio Santo fu Pellegrino e fu Lorenzoni Anna, di anni 83, giornaliere, di Bibbiano (Reggio Emilia), morto il 4 marzo, via Nuova Villafranca, 20.

Fantino Teresa di Giuseppe e di Basano Catterina, d'anni 18, cucitrice, di Savona, morta il 5 marzo, via Malonat, 12.

Vanni Guglielmo di Abele e di Franci Maria d'anno 1, di Siena, morto il 6 marzo, via Dalpozzo, 7.

Lodi Costantino di Giacomo e di Montanaro Caterina, di anni 30, giornaliere, di Rolo (Reggio Emilia), morto il 7 marzo, Ospedale civile.

Mancini Gertulio di Natale e di Anna (?), d'anni 26, meccanico, di Jesi (Ancona), morto l'8 marzo, Ospedale civile.

Garnero Michele di (?) e di (?), d'anni 50, giornaliere, di Villafalletto (Cuneo), morto l'8 marzo, Ospedale civile.

Sassi Eugenio fu Pietro e di Gaglio Maddalena, d'anni 29, sarto, di Briga (Cuneo), morto il 9 marzo, baluardo Ponte Vecchio, 4.

Mella Maria fu Giovanni e fu Fecchino Domenica, d'anni 40, di Scagnello (Cuneo), morta il 9 marzo, via Malonat, 4.

Ferro Giovanni fu Angelo e fu Passeggi Anna, d'anni 58, vermicellaio, di Savona, morto il 10 marzo, via Villafranca, 4.

Daprato Alberto di Pietro e di Maria (?), d'anni 32, giornaliere, di Aosta, morto il 10 marzo, Ospedale civile.

Blanc Pietro fu Cristoforo e fu Catterina (?), d'anni 59, giornaliere, di Busca, morto il 10 marzo, Ospedale civile.

Mandrillo Giuseppe di Antonio e di Catterina, d'anni 33, calzolaio, di Cuneo, morto l'11 marzo, Ospedale civile.

Peirano Candida di Giuseppe e di Daneri Teresa, d'anni 3, di Chiavari (Genova), morta il 12 marzo, via Paganini, casa Auda.

Viale Francesco fu Giovanni Battista e fu Petronilla, di anni 70, di Ventimiglia, morto il 12 marzo, Ospedale civile.

Pellegrin Palmina di Francesco e di Cavallera Ippolita, di anni 3, di Boves (Cuneo), via della Loge, 4.

Vola Angelo di Michele e di Giraudo Catterina, d'anni 4, di Roccavione (Cuneo), morto il 13 marzo, vicolo San Francesco, 4.

Racca Giuseppe fu Giuseppe e di Robino Maria, d'anni 29, sarto, di Costigliole di Saluzzo (Cuneo), morto il 13 marzo, via Dritta, 5.

Franciosa Antonio di Michelangelo e di Franchi Antonietta, d'anni 6, di San Donato Val di Corina (Caserta), morto il 14 marzo, quartiere Magnan, casa Simon.

Pellegrino Pietro fu Giuseppe e fu Cordelino Maria, d'anni 80, negoziante, di Savigliano, morto il 14 marzo, via Hancy, 19.

Ceratto Giovanni fu Lorenzo e fu Beraudo Catterina, d'anni 31, falegname, di Boves (Cuneo), morto il 15 marzo, via Nuova Villafranca, 5.

Buscaglia Teresa fu Michele e fu Maria (?), d'anni 60, di Genova, morta il 15 marzo, Ospedale civile.

Grassi Carlo fu Giovanni e fu Delvecchio Margherita, di anni 64, negoziante, di Varallo (Novara), morto il 15 marzo, Discesa della Caserma, 1.

Croza Giovanni di Giorgio e di Salina Maddalena, d'anni 19, fabbro ferraio, di Lamporo (Novara), morto il 15 marzo, vicolo Riquier, casa Rastelli.

Corrado Angela di N. N. e di fu Corrado Margherita, d'anni 55, giornaliera, di San Domenico Jalao (Cosenza), morta il 15 marzo, via del Pertus, 11.

Conte comm. Angelo fu Giuseppe e fu Bonifanti Marianna, d'anni 75, prefetto in ritiro, di Centallo (Cuneo), morto il 15 marzo, passeggiata del Corso, 5.

Mignone Giovanni fu Giovanni e fu Mignone Domenica, d'anni 28, giornaliere, di Ponzone (Alessandria), morto il 17 marzo, via di Torino, 3.

Berra Rosa fu Giovanni e fu Marmo Maria, d'anni 68, di Santo Stefano Belbo (Cuneo), morta il 17 marzo, via Toselli, 13.

Vivalda Maria di Domenico e fu Taricco Olimpia, d'anni 33, domestica, di Narzole (Cuneo), morta il 17 marzo, vicolo San Rocco, casa Carlo.

Borgogno Andrea fu Pietro e fu Guiglielmi Catterina, d'anni 38, negoziante, di Perinaldo (Porto Maurizio), morto il 18 marzo, via Cassini, 16.

Agesipoli Angelo di N. N. e di N. N., d'anni 59, cantoniere, di Valloria (Porto Maurizio), morto il 18 marzo, viale Desambrois, villa Flores.

Boasso Battista fu Bartolomeo e di Boris Maddalena, d'anni 25, muratore, di Ceva (Cuneo), morto il 20 marzo, strada St-Pons, casa Barla.

Tagliante Giovanni di Giovanni e di Serra Catterina, d'anni 23, giornaliere, di Piobesi Torinese (Torino), morto il 21 marzo, Ospedale civile.

Durero Lodovica fu Francesco e fu Cacciardo Catterina, d'anni 65, domestica, di Tenda, morta il 22 marzo, via Sincoire, presbiterio di Sant'Agostino.

Deandreis Rosa fu Giuseppe e fu Martini Margherita, di anni 40, giornaliera, di Demonte (Cuneo), morta il 23 marzo, via Arson, casa Pastorelli.

Badellina Margherita di Giuseppe e di (?), d'anni 33, giornaliera, di Benevello (Cuneo), morta il 26 marzo, Ospedale civile.

Tomatis Stefano di Giovanni e di Lamberti Maria, d'anni 38,

giornaliere, di Mondovì, morto il 26 marzo, via San Giuseppe, 21.

Ferrero Vincenzo fu Carlo e fu Paladini Teresa, d'anni 66, disegnatore, di Guarene (Cuneo), morto il 28 marzo, via Delille, 19.

Carrara Giuseppe fu Lorenzo e fu Ghiglia Maddalena, di anni 72, religioso, di Garessio (Cuneo), morto il 28 marzo, convento di San Bartolomeo.

Dadaglio Giuseppe fu Giuseppe Maria e fu Gabella Anna Maria, d'anni 66, giubilato, di Sezzè (Alessandria), morto il 28 marzo, via Cassini, 1.

Boffa Tranquillo di Giuseppe e di Borghi Giuseppina, di anni 30, pittore, di Campione (Como), morto il 29 marzo, via San Gaetano, 10.

Zipoli Carlo fu Vincenzo e di Petronilla (?), d'anni 56, pittore, di Roma, morto il 29 marzo, Ospedale civile.

Gallipoli Giovanni fu Giovanni e fu Gallino Maddalena, di anni 59, carrettiere, di Cisterna (Alessandria), morto il 30 marzo, quartiere St-Barthélemy, casa Bellon.

Serra Giacomo di Giuseppe e della fu Bruno Maria, d'anni 40, contadino, di Bernezzo (Cuneo), morto il 25 marzo, a Mas (Alpi marittime).

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissione ai Collegi militari di Napoli, di Firenze, di Milano e di Roma

PER L'ANNO SCOLASTICO 1884-85

Per l'anno scolastico 1884-85 che incomincierà il 1° ottobre 1884, si faranno ammissioni di nuovi allievi nei Collegi Militari di Napoli, di Firenze, di Milano e di Roma, in via normale nel 1° e nel 2° corso e straordinariamente per quest'anno anche nel 3° e nel 4° corso.

Le condizioni cui debbono soddisfare gli aspiranti all'ammissione ai detti corsi sono:

a) Essere cittadino del Regno;

b) Avere al 1° agosto 1884 compiuta l'età di 12, 13, 14 o 15 anni, e non oltrepassata quella di 14, 15, 16 o 17 anni, secondo che concorrano al 1°, al 2°, al 3° od al 4° corso;

c) Essere bene sviluppati e scevri da difetti che possano rendere inabili al militare servizio;

d) Avere buona condotta, e non essere stati espulsi da un Istituto militare, o civile.

e) Superare gli esami prescritti.

Gli esami volgeranno sulle seguenti materie:

1° Corso — Lingua italiana — Aritmetica pratica — Calligrafia.

2° Corso — Lettere italiane — Lettere latine — Lettere francesi — Aritmetica ragionata — Geometria — Storia greca — Geografia — Istruzione religiosa.

3° Corso — Lettere italiane — Lettere latine — Lettere francesi — Aritmetica ragionata — Algebra elementare — Geometria — Storia Romana — Geografia — Istruzione religiosa.

4° Corso — Lettere italiane — Lettere latine — Lettere francesi — Algebra elementare — Geometria — Storia del medio evo — Geografia — Filosofia — Elementi di scienze naturali.

Gli esami pel 1° corso avranno luogo nelle città qui appresso indicate:

TORINO, presso l'Accademia militare;

MILANO, presso il Collegio militare;

FIRENZE, presso il Collegio militare;

ROMA, presso il Collegio militare;

NAPOLI, presso il Collegio militare;

MESSINA, presso il Comando della divisione militare,

BARI, presso il Comando della divisione militare,

ed avranno principio il 25 del prossimo giugno in Roma, ed il 20 luglio successivo in tutte le altre sedi.

Gli esami pel 2° 3° e 4° corso avranno luogo esclusivamente presso i Collegi militari, e principieranno il 15 giugno in Roma, ed il 1° luglio in Milano, Firenze e Napoli.

I giovani aspiranti all'ammissione sono sottoposti a visita medica presso la sede stessa degli esami, onde riconoscersi la loro abilità fisica.

La pensione per gli allievi ai Collegi militari è fissata a lire 700 annue; più lire 180 annue, pagabili come la pensione a trimestri anticipati, per le spese di rinnovazione e manutenzione del corredo.

Al momento dell'ammissione all'Istituto, ciascun allievo dovrà versare per il suo primo arredamento, la somma di lire 350.

Le domande per essere ammessi all'esame dovranno esser fatte su carta da bollo da lira una, ed inoltrate ai comandanti dei Distretti militari:

a) Dagli aspiranti al 1° corso, non più tardi del 15 giugno per coloro che desiderano sostenere gli esami in Roma, e non dopo il 1° luglio per coloro che intendono presentarsi agli esami nelle altre sedi.

b) dagli aspiranti agli altri corsi, non più tardi del 5 giugno per coloro che desiderano presentarsi agli esami in Roma, e non dopo il 20 dello stesso mese per coloro che intendano sostenere gli esami in Milano, Firenze e Napoli.

Tali domande debbono esser fatte dal padre, o tutore, e corredate dai seguenti documenti:

a) Atto di nascita;

b) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio;

c) Attestato di penalità;

d) Certificato degli studi fatti.

Le domande per ottenere intere o mezze pensioni gratuite dovranno essere fatte su carta da bollo da lira una, ed inoltrate al Ministero della Guerra entro gli stessi limiti di tempo sovrindicati per mezzo del corpo od Amministrazione a cui il padre del giovane appartenga, o se si tratti di orfani, a cui abbia appartenuto. A questo beneficio possono concorrere solamente, per le pensioni intere, i figli dei militari morti in battaglia o in servizio comandato, e per le mezze pensioni i figli di ufficiali del R. esercito e della R. marina, o d'impiegati dello Stato in attività di servizio o pensionati.

Oltre le suddette intere o mezze pensioni, sono concesse altresì mezze pensioni per merito ai giovani che risultino i primi classificati sulla totalità degli approvati per ciascun Collegio nella ragione del 5 per 0/0.

I concorrenti troveranno tutte quelle altre notizie che loro potranno occorrere, come pure i programmi dettagliati delle materie di esame, nel regolamento pei Collegi militari vendibile presso la *Tipografia Voghera in Roma.*

Il Ministero crede opportuno dichiarare che i posti disponibili saranno assegnati per ordine di preferenza ai candidati che verranno approvati pel 4°, pel 3° e pel 2° corso; ed i rimanenti ai concorrenti pel 1° corso in ragione dei maggiori punti ottenuti negli esami.

Roma, 10 aprile 1884.

Il Ministro: FERRERO.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso di concorso

per quattro posti di segnalatore semaforico.

È aperto un concorso a quattro posti di segnalatore semaforico, ai termini del regolamento approvato dal R. decreto del 22 maggio 1870, n. 5686.

Saranno ammessi a questo concorso:

1. I graduati della Real Marina ascritti al corpo Reale equipaggi in congedo illimitato od in congedo assoluto;

2. Quelli che, essendo in servizio effettivo all'atto della pubblicazione del presente avviso, saranno nell'ultimo anno della loro ferma.

Tutti i sopraddetti aspiranti devono essere di lodevole condotta, e non avere meno di 25, nè più di 40 anni di età.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere stese su carta da bollo da centesimi 50, e presentate non più tardi del 1° luglio alla Direzione compartimentale dei telegrafi in Bologna.

I postulanti dovranno corredare la loro domanda:

1. Se in congedo assoluto od illimitato, del congedo stesso, e del certificato della cancelleria del Tribunale avente giurisdizione sul luogo di loro nascita circa gli antecedenti giudiziari;

2. Se graduati in servizio effettivo, di una dichiarazione firmata dal comandante del corpo, al quale appartengono, comprovante che essi trovansi nell'ultimo anno della loro ferma.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno considerate come non ricevute.

L'Amministrazione si riserva inoltre di accertarsi della buona condotta dei postulanti.

I concorrenti saranno sottoposti ad un primo esame, nel quale dovranno provare:

a) Che godono buona vista;

b) Che sono esenti da infermità incompatibili col servizio che devono prestare;

c) Che hanno buona scrittura;

d) Che sono capaci di fare un rapporto per iscritto;

e) Che conoscono le prime quattro regole di aritmetica ed il sistema metrico decimale;

f) Che conoscono la rosa dei venti e le diverse unità di misura per le lunghezze usate dalla R. Marina.

Questo esperimento avrà luogo in Ancona a meno che circostanze speciali non consiglino di farlo in altra località, nell'epoca che verrà indicata ai candidati.

I candidati esaminati saranno classificati in ordine di merito, e, scelti gli otto migliori tra gli idonei approvati, saranno destinati in un posto elettro-semaforico a farvi un tirocinio per due o tre mesi, durante il quale i graduati in effettivo servizio continueranno a mantenere il grado e gli averi al medesimo inerenti sino a che non avranno col secondo esame di cui in appresso assicurata definitivamente la loro nuova posizione e quelli in congedo illimitato od assoluto riceveranno una retribuzione di lire due e centesimi cinquanta al giorno.

Al tirocinio in un posto elettro-semaforico l'Amministrazione può sostituire un corso pratico di telegrafia elettrica e semaforica di uguale durata.

Compiuto questo tirocinio saranno sottoposti ad un secondo esame di idoneità sulle seguenti materie:

a) Descrizione e maneggio della macchina semaforica e conoscenza dei guasti e del modo di ripararli;

b) Descrizione e maneggio degli apparati elettrici;

c) Descrizione, preparazione e manutenzione della pila;

d) Descrizione del circuito telegrafico elettrico, disposizione degli apparati, ricerca e riparazione dei guasti;

e) Conoscenza e manutenzione del parafulmine Franklin;

f) Conoscenza dell'uso del termometro, del barometro, dell'idrometro e della bussola di rilevamento;

g) Conoscenza della forma e denominazione dei diversi bastimenti e delle bandiere dei diversi Stati;

h) Pratica del Codice internazionale dei segnali ad uso dei bastimenti di tutte le nazioni;

i) Conoscenza dei regolamenti telegrafici.

In questo esperimento dovranno pure dimostrare di sapere salire sull'albero semaforico, montarne e smontarne i vari pezzi e farvi tutti gli occorrenti lavori di manutenzione.

I quattro migliori tra gli idonei di questo secondo esame otterranno la nomina di segnalatore semaforico, con l'annuo stipendio di lire 1000, aumentabile di lire 250 ogni quattro anni di lodevole servizio, fino a raggiungere lire 2500 annue, ed avranno l'alloggio gratuito, restando a loro cura di fornirlo di mobili e delle masserizie.

Gli idonei in questo secondo esame che non potessero essere nominati, perchè eccedenti il numero fissato, potranno essere chiamati ad occupare i posti che nel corso di un anno si facessero vacanti.

I dichiarati inammissibili saranno licenziati.

I posti da conferirsi sono 1 a Tremiti, 1 a Po di Primaro, 1 a Torre dei Piloti, 1 a Torremileto; però l'Amministrazione non intende di vincolarsi a mantenere tale residenza ai candidati che otterranno la nomina, riservandosi la facoltà di disporre di essi secondo le esigenze del servizio.

L'Amministrazione non accorda assegnamento, indennità o sussidio di sorta, nè per la gita alla sede degli esami, nè pel trasferimento tanto al luogo designato pel tirocinio, quanto alla residenza nella quale gli aspiranti, ottenuta la nomina, saranno destinati.

Roma, 1° maggio 1884.

Il Direttore generale: E. D'AMICO.

PROGRAMMA DEI CONCORSI AL PREMIO RAVIZZA

per gli anni 1884 e 1885

Pel 1884.

« La famiglia, considerata come base e norma della Società civile, e in riguardo alla soluzione del problema sociale. »

Si raccomandano i concetti e il metodo del La Play.

Premio di lire 1000.

Pel 1885.

« Tenuto conto dei progressi delle discipline sperimentali, si espongano le dottrine della logica induttiva e deduttiva, con larghe applicazioni alla scienza, all'arte e all'educazione. »

Premio di lire 1500.

Vi può concorrere ogni italiano, eccettuati i membri della Commissione.

I manoscritti saranno mandati *alla Presidenza del Regio Liceo Cesare Beccaria in Milano*, non più tardi del 31 dicembre 1884 pel primo tema, e del 30 giugno 1885 per il secondo.

Devono essere in lingua italiana, inediti, scritti chiaro contrassegnati da un motto, che si ripeterà sopra una scheda suggellata, contenente nome, cognome e abitazione del concorrente. I nomi dei non premiati restano ignoti.

L'autore premiato conserva la proprietà del suo lavoro, coll'obbligo di pubblicarlo entro un anno, preceduto dal rapporto della Commissione. Alla presentazione dello stampato riceverà il premio assegnatogli.

Gli altri lavori possono essere ritirati entro sei mesi dalla data della relazione che li avrà giudicati.

Milano, 7 gennaio 1884.

La Commissione:

PIETRO ROTONDI, *presidente.*
CESARE CANTU'.
FELICE MANFREDI.
FRANCESCO RESTELLI.
ADOLFO BROGIALDI.

(NB. *Si pregano i Giornali a ripetere questo programma*).

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.